A.P.VV.F. **SI.N.DIR.VV.F.**

PROMOTORE: SI.N.DIR.VVF e A.P.VV.F. – Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza e dei funzionari direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

ATTO DI RIFERIMENTO: Schema di decreto legislativo recante «Disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (Atto del Governo n. 439 – attuazione dell'art. 12 della legge delega 4 aprile 2025, n. 42) – testo 7/8 agosto 2026, con le Tabelle A, B e C allegate, la Relazione illustrativa del 7 agosto 2026 e la Relazione tecnica

OGGETTO: Richiesta di valutazione di modifica del testo – Relazione sulle criticità del riordino, relazione tecnica e dossier emendativo a tutela dell'efficienza del soccorso pubblico, dell'unitarietà della catena di comando e della valorizzazione del lavoro tecnico qualificato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

RICHIESTA DI VALUTAZIONE E PROPOSTE EMENDATIVE

Una catena di comando unitaria, il riconoscimento di chi ingegnerizza il soccorso e la sicurezza di chi soccorre nel riordino del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Egregi,

lo schema di decreto legislativo di riordino del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stato trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti, da rendere entro l'8 novembre 2026.

Le scriventi Organizzazioni sottopongono all'attenzione di codeste Commissioni parlamentari una richiesta di valutazione di modifica del testo, articolata in tre parti: una relazione introduttiva sulle criticità di maggiore rilievo che il riordino determina per il servizio di soccorso pubblico e per i cittadini; una relazione tecnica che le documenta sul testo dell'atto e sui suoi allegati; un dossier di dieci proposte emendative (Schede da n. 0 a n. 9), redatte in tecnica novellistica e corredate della valutazione dell'impatto finanziario e delle ipotesi di copertura.

Le proposte non chiedono nuove risorse a carico della finanza pubblica: operano a costo nullo, producono risparmi o trovano copertura all'interno del perimetro finanziario già stanziato per il riordino.

A.P.VV.F. **SI.N.DIR.VV.F.**

Indice

PARTE I – Relazione introduttiva: le criticità maggiori del riordino 4
Premessa 4
1. Le direzioni centrali di coordinamento interregionale: più burocrazia fra chi comanda e chi soccorre 4
2. Chi ingegnerizza il soccorso resta senza riconoscimento 5
3. La sicurezza di chi soccorre richiede responsabilità chiare e strumenti adeguati 6
4. Equità, merito e trasparenza nelle carriere del servizio pubblico 6
5. Proposte sostenibili: il quadro di sintesi 7
PARTE II – Relazione tecnica 8
Nota metodologica e verifica dei riferimenti normativi 8
1. Inquadramento generale: l'ingegnerizzazione del soccorso e la crisi d'identità ordinamentale 8
2. Analisi puntuale delle criticità ordinamentali ed economiche 10
2.1 La denominazione dei «ruoli tecnici» e la leggibilità esterna della funzione 10
2.2 Mancata differenziazione della funzione datoriale ed elevazione dei Comandi a Dirigente Superiore 10
2.3 La falsa perequazione «13/23 anni» e la quantificazione esatta del danno retributivo 11
2.4 Mancato riconoscimento della funzione di Vicario del Comandante 12
2.5 Disallineamento delle progressioni fra ruoli direttivi a parità di titolo di accesso 13
2.6 Rischio di dispersione dell'organico dei dirigenti AIB 14
2.7 La decorrenza degli scatti dei ruoli ad esaurimento privi di laurea e la coerenza della progressione economica 15
2.8 Mancata eliminazione delle sovrapposizioni funzionali 16
2.9 L'istituzione delle direzioni centrali di coordinamento interregionale: rischi per la catena di comando e burocratizzazione del soccorso 16
2.10 La perdita di riconoscibilità sul territorio del personale tecnico-operativo 18
2.11 Il disallineamento fra la disponibilità dei posti di direttivo aggiunto e la maturazione dei requisiti del personale ispettore laureato 19
2.12 La mancata valorizzazione della catena di comando operativa impiegata nell'ingegnerizzazione del soccorso 19
3. Quadro comparativo dei ruoli 21
PARTE III – Dossier emendativo 22
Scheda n. 0 – Unitarietà della catena di comando e priorità dell'organizzazione del soccorso tecnico urgente: le direzioni centrali di coordinamento interregionale 22
Scheda n. 1 – Ridenominazione dei ruoli tecnici e separazione dell'area amministrativo-contabile 26
Scheda n. 2 – Riserva della funzione di Comandante provinciale, quale datore di lavoro, alla qualifica di Dirigente Superiore 28
Scheda n. 3 – Omogeneizzazione a nove e diciassette anni delle soglie per gli scatti convenzionali dei ruoli direttivi 30
Scheda n. 4 – Riconoscimento economico delle funzioni vicarie del Comandante e dei dirigenti 32
Scheda n. 5 – Clausola di salvaguardia e riassorbimento dell'organico dirigenziale AIB ad esaurimento 34

Scheda n. 6 – Rettifica della decorrenza degli scatti dei ruoli ad esaurimento e ripristino della gerarchia retributiva36

Scheda n. 7 – Uniformazione a nove anni dell'anzianità richiesta per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico38

Scheda n. 8 – Procedura straordinaria di accesso alla qualifica di vicedirettore aggiunto nel limite dei posti resi disponibili dalle cessazioni dei direttivi speciali ad esaurimento....40

Scheda n. 9 – Coordinamento delle norme di primo inquadramento con le soglie degli scatti convenzionali43

PARTE IV – Sostenibilità finanziaria e ordine di priorità46

Ipotesi di copertura per la Scheda n. 346

Conclusioni e richiesta....49

A.P.VV.F. SI.N.DIR.VV.F.

PARTE I – Relazione introduttiva: le criticità maggiori del riordino

Premessa

Lo schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni parlamentari (A.G. n. 439) è la più ampia riscrittura dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 2005. Interviene su un servizio pubblico essenziale per la vita delle persone e dei territori, in una fase in cui la crisi climatica moltiplica alluvioni, frane, incendi di interfaccia ed eventi estremi, e in cui la transizione energetica introduce rischi tecnologici nuovi — sistemi di accumulo elettrochimico, impianti fotovoltaici, idrogeno, veicoli elettrici — che richiedono al soccorso una capacità di analisi e di decisione di natura propriamente ingegneristica.

Le scriventi Organizzazioni evidenziano che i temi toccati dal riordino potrebbero implementare l'autorevolezza dell'apparato statale, la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici, il passaggio alla logica della competenza, coerenza e sicurezza, la valorizzazione del lavoro pubblico qualificato e la capacità dello Stato di attrarre e trattenere le competenze dei giovani laureati.

Nella sua formulazione attuale il riordino rischia di muoversi in direzione opposta. Lo ha rilevato lo stesso Consiglio di Stato che, con il parere interlocutorio n. 1692 del 15 settembre 2026, ha osservato che le ragioni dell'opzione di fondo per «un incisivo incremento dell'organico apicale, a sostanziale ed incisivo scapito di quello operativo» non sono adeguatamente esplicitate, che l'obiettivo di «ottimizzazione delle funzioni e dei compiti» imposto dalla delega «rimane sullo sfondo» e che l'elaborazione dello schema non è stata preceduta da alcuna fase di consultazione dei destinatari (§§ 4 e 51 del parere).

Si espongono di seguito le quattro criticità di maggiore rilievo. Le prime due — l'inserimento delle direzioni centrali di coordinamento interregionale e la mancata valorizzazione della catena di comando operativa che ingegnerizza il soccorso — sono, a giudizio delle scriventi, le più gravi, perché incidono direttamente sulla capacità del Corpo di intervenire in modo tempestivo ed efficace.

Altresì, il depauperamento della capacità di risposta operativa che ne consegue, associata alla governance strategica adottata in materia di difesa civile, con il D.Lgs. n. 134 del 2024 e la Legge 21 febbraio 2024 n. 15, a parere delle scriventi Organizzazioni comporterà nel breve termine una incapacità strutturale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile a fornire la pronta reazione a tutela dei cittadini in caso di crisi per eventi e fenomeni naturali estremi, oggetto proprio della Legge delega a cui si dovrebbe dare seguito con il riordino in esame.

1. Le direzioni centrali di coordinamento interregionale: più burocrazia fra chi comanda e chi soccorre

L'art. 241 dello schema inserisce nell'organizzazione periferica del Corpo un nuovo livello dirigenziale generale, le «direzioni centrali di coordinamento interregionale dei vigili del fuoco» (nuova lettera a-bis dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 139/2006). Le materie affidate — commissioni mediche ospedaliere, attività sportive, supporto in materia di igiene e sicurezza del lavoro, relazioni con il pubblico e comunicazione, «funzioni gestionali delegate» dal Capo del Dipartimento e dal Comandante generale — non hanno alcun contenuto di soccorso. Sono funzioni di staff già presidiate dalle Direzioni centrali e, sul territorio, dalle strutture regionali, che lo stesso articolo trasforma in «comandi regionali» in ragione delle loro funzioni tecnico-operative.

Gli effetti sono quattro, e tutti vanno contro gli obiettivi di efficienza e di prossimità dichiarati:

- **Burocratizzazione del soccorso.** Un terzo livello interposto fra centro e territorio non aggiunge competenze: duplica passaggi, tempi e centri di imputazione. Nel soccorso ogni passaggio in più è tempo sottratto all'intervento e incertezza su chi decide.
- **Rottura dell'unitarietà della catena di comando.** Una struttura di pari rango rispetto ai comandi regionali, con «funzioni gestionali delegate» sulle stesse strutture territoriali, crea una seconda linea di relazione che non coincide con quella di comando. Materie come l'idoneità al servizio del personale e la sicurezza sul lavoro determinano la disponibilità e la prontezza delle squadre: separarle dal comando significa separare il potere dalla responsabilità.
- **Un livello senza interlocutore istituzionale.** Il sistema nazionale di protezione civile è costruito sulle Regioni, i cui Presidenti sono autorità territoriali di protezione civile (d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1). Una struttura «interregionale», che non coincide con alcun livello di governo, confonde il raccordo Stato-Regioni che la Conferenza delle Regioni, nel parere del 10 settembre 2026, ha chiesto al contrario di rafforzare nel segno della leale collaborazione e dei flussi diretti di informazioni fra le strutture territoriali del Corpo e le autorità di protezione civile.
- **Più dirigenti generali, meno presidio operativo.** Le nuove direzioni e i relativi uffici dirigenziali sono coperti «nell'ambito della dotazione organica» (Relazione tecnica), cioè con posizioni che saranno necessariamente sottratte al dispositivo operativo, mentre mancano migliaia di vigili del fuoco. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la Relazione illustrativa giustifica l'incremento dell'organico apicale richiamando «esclusivamente» l'istituzione di nuove strutture, fra cui proprio le direzioni interregionali (§ 51).

Lo Stato vicino ai cittadini è quello dei comandi provinciali e regionali, retti da chi risponde dell'intervento: non un nuovo livello di vertice collocato fra chi comanda e chi soccorre.

Richiesta

Scheda n. 0 del dossier emendativo. In ogni caso, una norma di principio che incardina dentro un'unica catena di comando tutte le funzioni, operative e non operative, esercitate nei confronti dei Comandi con la specifica finalità di rendere efficiente l'erogazione del servizio di soccorso tecnico urgente.

In via principale, l'espunzione della lettera a-bis) introdotta dall'art. 241, con mantenimento delle relative materie in capo alle Direzioni centrali competenti e, per il livello territoriale, ai comandi regionali. In via subordinata, la riformulazione della lettera a-bis), che trasforma le nuove direzioni in articolazioni di supporto interne alla catena di comando, prive di funzioni di direzione, coordinamento o vigilanza sui comandi e al cui vertice vi siano dirigenti dei ruoli operativi.

2. Chi ingegnerizza il soccorso resta senza riconoscimento

Il modello italiano di soccorso tecnico urgente ha una caratteristica che lo distingue nel panorama europeo: l'intervento è diretto da ingegneri e architetti abilitati, cui l'ordinamento riserva la direzione tecnica del soccorso, della protezione civile e della difesa civile (art. 136, comma 3, dello schema). È questa componente che «ingegnerizza» il soccorso: pianifica gli interventi e la colonna mobile, analizza gli scenari di rischio, valuta la stabilità degli edifici dopo un sisma o una frana, dirige gli interventi in stabilimenti a rischio di incidente rilevante e negli scenari NBCR, affronta i rischi nuovi della transizione energetica, supporta tecnicamente sindaci, prefetti e autorità regionali nei centri di coordinamento dei soccorsi. Lo stesso schema affida al Comandante generale la presidenza del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici.

La catena di comando operativa che svolge queste funzioni — il funzionario direttivo, il vicario, il Comandante provinciale — è però proprio quella che il riordino non valorizza:

- **I Comandanti provinciali.** Lo schema eleva a dirigente superiore 70 posti di Comandante per valorizzare le funzioni di Datore di lavoro e le importanti responsabilità crescenti del ruolo, ma lascia lo stesso incarico conferibile anche ai primi dirigenti: la medesima funzione, con identiche responsabilità, è retta in alcune province da un dirigente superiore e in altre da un primo dirigente. A parità di qualifica, il dirigente che comanda il soccorso di una provincia percepisce lo stesso trattamento del dirigente preposto a un ufficio amministrativo (Tabella C).
- **I vicari dei Comandanti.** Solo 24 funzioni vicarie sono state dirigenzializzate; pertanto nella maggior parte dei Comandi il vicario, che in supplenza assume tutte le responsabilità civili, penali e datoriali del Comandante, continuerà a ricevere per la funzione un'indennità di 50 euro lordi al mese.
- **I funzionari direttivi.** Gli «scatti convenzionali» a 13 e 23 anni, presentati come armonizzazione con le Forze di polizia, lasciano un divario di oltre 14.000 euro annui di solo stipendio tabellare rispetto alla qualifica dirigenziale a quale dovrebbe essere effettuata l'armonizzazione; e fatto ancora più grave le progressioni restano più lente di quelle di altri ruoli che hanno il medesimo titolo di accesso.
- **I giovani ispettori laureati.** Circa 200 ispettori laureati in ingegneria o architettura e abilitati, assunti nel 2023 e nel 2024 proprio per quel titolo, non potranno accedere al ruolo dei direttivi aggiunti prima del 2031, mentre i posti corrispondenti si libereranno prima e resteranno vacanti.

Il risultato è già misurabile. **All'ultimo concorso per direttore antincendi si sono presentati poco più di 240 candidati, per circa due terzi già interni al Corpo**, a fronte di una platea potenziale di decine di migliaia di ingegneri e architetti abilitati. **I giovani professionisti tecnici non riconoscono più nel Corpo una prospettiva competitiva rispetto alla libera professione, al settore privato e ad altre amministrazioni**. **È una perdita di competenze pubbliche che il Paese non può permettersi proprio mentre la crisi climatica e la transizione energetica rendono il soccorso più complesso**: valorizzare il lavoro pubblico qualificato non è un interesse di categoria, ma una condizione di funzionamento dello Stato. Le Schede n. 2, 3, 4, 8 e 9 correggono queste distorsioni completando operazioni che lo schema stesso ha avviato e lasciato a metà.

3. La sicurezza di chi soccorre richiede responsabilità chiare e strumenti adeguati

Il Comandante provinciale è datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 e titolare della posizione di garanzia per la sicurezza di centinaia di operatori impiegati in scenari nei quali il rischio di morte è concreto. La tutela della salute e della sicurezza di chi lavora passa anche da qui: chi risponde della sicurezza del personale deve avere il rango adeguato e disporre delle leve organizzative che quella sicurezza determinano. Il riordino, invece, non differenzia in alcun modo la dirigenza che porta queste responsabilità, lascia al vicario il peso integrale della supplenza a fronte di 600 euro l'anno (50 euro mese) e, con le direzioni interregionali, sposta fuori dalla linea di comando proprio il supporto in materia di igiene e sicurezza del lavoro e l'accertamento dell'idoneità al servizio. Le Schede n. 2 e 4 e la richiesta di espunzione della lettera a-bis) rispondono a questa esigenza.

4. Equità, merito e trasparenza nelle carriere del servizio pubblico

Il riordino introduce differenze di trattamento che nessun atto preparatorio motiva:

- ai ruoli direttivi ad esaurimento, costituiti da personale reclutato con il diploma, attribuisce gli scatti convenzionali a date fisse (1° gennaio 2026 e 2034), in anticipo di cinque-otto anni rispetto ai direttivi laureati e abilitati e **senza alcuna condizione di merito o disciplinare**, che resta invece prevista per tutti gli altri. Il Consiglio di Stato ha definito «alquanto oscura» la ratio di questa scelta e ha chiesto chiarimenti all'Amministrazione (§ 85 del parere);

- a parità di laurea magistrale e di abilitazione, le carriere dei diversi ruoli direttivi procedono a velocità diverse (17 anni per il percorso completo dei medici contro 23 per ingegneri e architetti), e per alcuni ruoli è stato soppresso il vincolo di servizio nelle sedi periferiche che resta invece fermo per l'area operativa;
- la qualifica di «**direttore tecnico**» e di «dirigente generale tecnico» è attribuita a un ruolo composto per 235 unità su 303 **da personale amministrativo-contabile**, con perdita di riconoscibilità, per cittadini, sindaci e magistrati, di chi nel Corpo firma l'atto tecnico e ne risponde;
- i posti dirigenziali dei ruoli antincendio boschivo ad esaurimento sono destinati a estinguersi, riducendo in modo silenzioso la dirigenza operativa.

Le proposte delle scriventi non tolgono nulla a nessuno: uniformano verso l'alto le soglie per tutte le componenti direttive (9 e 17 anni) e applicano a tutte le medesime condizioni di merito e di condotta. È un criterio di equità e di trasparenza, a fondamento della disciplina del lavoro pubblico, e che risponde anche al difetto di confronto con i destinatari rilevato dal Consiglio di Stato.

5. Proposte sostenibili: il quadro di sintesi

Criticità	Effetto per il servizio e per i cittadini	Proposta
Direzioni centrali di coordinamento interregionale	Livello burocratico aggiuntivo; doppia linea di comando; nessun interlocutore istituzionale nella protezione civile; posizioni sottratte al dispositivo operativo	Scheda n. 0: norma di principio sulla catena di comando; espunzione della lett. a-bis) o, in subordine, sua riformulazione
Comandi provinciali retti da due qualifiche diverse	Stessa responsabilità datoriale, rango e trattamento diversi; vertice provinciale del Corpo sottordinato agli omologhi	Scheda n. 2
Vicari dei Comandanti	Responsabilità piene in supplenza e deleghe dirigenziali permanenti per 50 €/mese	Scheda n. 4
Progressione economica dei direttivi	Perequazione dichiarata e non realizzata; perdita di attrattività verso i giovani laureati	Schede n. 3 e 9
Ispettori laureati e abilitati	Competenze tecniche già selezionate inutilizzate fino al 2031; posti finanziati vacanti	Scheda n. 8 (a invarianza)
Scatti automatici senza merito; disparità fra ruoli a parità di titolo	Violazione del principio di merito e di parità di trattamento	Schede n. 6 e 7 (con effetto di risparmio)
Denominazione «tecnica» dei ruoli amministrativi; dirigenza AIB in estinzione	Confusione istituzionale; riduzione silenziosa della dirigenza operativa	Schede n. 1 e 5 (a costo zero)

Sei delle dieci proposte hanno impatto finanziario nullo o producono risparmi. Per quelle onerose, la Parte IV individua coperture interne al perimetro dell'atto: i risparmi generati dalle Schede n. 6 e 7, la rimodulazione dei posti immobilizzati nel ruolo dei direttivi aggiunti e la riallocazione di **12 milioni di euro** di risorse del riordino che, non utilizzate per gli interventi sulle carriere, sono transitate nel fondo di amministrazione e nel fondo di produttività. Si chiede alle SS.LL. di valutare le proposte in sede di parere parlamentare sull'A.G. n. 439.

PARTE II – Relazione tecnica

Nota metodologica e verifica dei riferimenti normativi

La presente relazione sviluppa e sistematizza la piattaforma delle scriventi Organizzazioni sindacali sulla base di esami e riscontri puntuali tra i seguenti riferimenti normativi e documentali:

- lo schema di decreto legislativo nel testo del 7/8 agosto 2026, trasmesso alle Camere come Atto del Governo n. 439 (di seguito «lo schema»);
- le Tabelle A, B e C ad esso allegate;
- la Relazione illustrativa del 7 agosto 2026;
- la Relazione tecnica del Corpo Nazionale, con il quadro degli oneri e della copertura finanziaria;
- il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 1692/2026 (adunanza del 10 settembre 2026);
- la posizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sullo schema (Conferenza Unificata, 10 settembre 2026);
- il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 nel testo vigente;
- il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 nel testo vigente;
- il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;
- il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127.

Il riscontro svolto dimostra la fondatezza sostanziale di tutte le criticità di seguito denunciate.

Precisazioni: Le osservazioni che seguono non mettono in discussione la funzione, la professionalità o il trattamento di alcuna delle componenti del personale del Corpo nazionale. Ciascuna di esse assolve compiti indispensabili e la loro valorizzazione è interesse comune. **Oggetto della relazione è esclusivamente la coerenza interna dell'atto:** vi si segnalano differenze di disciplina fra ruoli che condividono il medesimo titolo di accesso e che gli atti preparatori non motivano, e se ne chiede il superamento in senso uniforme. Nessuna proposta comporta, per alcuna componente, la perdita di posizioni giuridiche o economiche già acquisite; le proposte di riallineamento delle soglie operano, ove possibile, verso l'alto e per tutti i ruoli direttivi.

1. Inquadramento generale: l'ingegnerizzazione del soccorso e la crisi d'identità ordinamentale

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco fonda la propria efficacia operativa e la salvaguardia della pubblica incolumità sul presidio dei funzionari operativi direttivi e dirigenti, reclutati storicamente ed esclusivamente tra i possessori di laurea magistrale in Ingegneria o Architettura abilitati all'esercizio della professione. Il requisito è oggi confermato, senza attenuazioni, dall'art. 137, comma 1, lettere d) ed e), dello schema, che richiede la laurea magistrale conseguita ai sensi del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 e l'abilitazione professionale attinente.

È su questa componente che si regge l'ingegnerizzazione del soccorso, cioè la trasformazione dell'intervento emergenziale in un processo tecnicamente progettato: pianificazione dei soccorsi e della colonna mobile, analisi degli scenari di rischio, valutazione della stabilità delle strutture, gestione dei rischi industriali e tecnologici, supporto tecnico alle autorità di protezione civile. La crisi climatica e la transizione energetica ne accrescono il peso: la stessa legge delega individua fra le finalità del riordino la salvaguardia della vita umana e dei beni «anche in relazione alle criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla

transizione energetica» (art. 12, comma 2, della legge n. 42 del 2025), e l'art. 241 dello schema affida al Comandante generale la presidenza del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici (art. 9 del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13).

A differenza di ogni altra componente dell'Amministrazione, i funzionari e i dirigenti operativi sostengono carichi di responsabilità esclusivi e non delegabili:

- Coordinamento e direzione tecnica dei soccorsi negli eventi emergenziali ad altissima complessità: crolli strutturali, dissesti idrogeologici, stabilimenti a rischio di incidente rilevante, incidenti NBCR, incendi di grandi dimensioni. L'art. 136, comma 3, dello schema riserva ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori la direzione delle attività di soccorso tecnico urgente, di protezione civile e di difesa civile, con espresso richiamo all'art. 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, all'art. 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e all'art. 24 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
- Titolarità delle posizioni di garanzia in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle correlate responsabilità penali ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., in scenari nei quali il personale dipendente è esposto a rischio di morte.
- Status di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, espressamente attribuito dall'art. 136, comma 1, dello schema al personale del ruolo dei direttivi, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori, con esclusione di quelli che rivestono l'incarico di comandante provinciale.
- Adozione di atti a rilevanza esterna ad elevata discrezionalità tecnico-valutativa in materia di prevenzione incendi, impianti e sicurezza industriale.

A fronte di questo profilo, lo schema delinea un impianto affetto da entropia ordinamentale: polverizza la funzione direttiva in una molteplicità di ruoli concorrenti, svilisce il titolo accademico magistrale attraverso una denominazione impropria dei ruoli amministrativi, appiattisce le retribuzioni ignorando il differenziale di rischio datoriale, non riconosce economicamente le figure vicarie, altera la gerarchia retributiva a favore di ruoli privi del titolo di laurea e interpone fra il centro e i comandi un nuovo livello dirigenziale privo di funzioni di soccorso.

L'effetto di tale impianto non è soltanto ordinamentale: è già misurabile sul piano della capacità di reclutamento. L'ultima procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di direttore antincendi ha fatto registrare la presenza di poco più di 240 candidati, a fronte di un titolo di accesso — laurea magistrale in Ingegneria o Architettura con abilitazione professionale — che dispone, sul mercato del lavoro nazionale, di una platea potenziale di decine di migliaia di professionisti. Di quei candidati, circa due terzi provenivano già dai ruoli interni del Corpo, con netta prevalenza di ispettori antincendi in possesso del titolo di studio richiesto.

Il dato ha una duplice valenza. Da un lato dimostra che il ruolo direttivo operativo ha perso attrattività verso l'esterno: l'ingegnere e l'architetto abilitati non riconoscono più, nel percorso offerto dal Corpo, una prospettiva professionale, ordinamentale ed economica competitiva rispetto alla libera professione, agli altri comparti pubblici e al mercato privato. Dall'altro dimostra che **il ruolo si alimenta ormai in prevalenza per travaso interno, con conseguente contrazione dell'apporto esterno di competenze specialistiche e innalzamento dell'età media al punto di ingresso della carriera.**

Un riordino che riduca ulteriormente la distinguibilità e il riconoscimento della componente laureata operativa non è quindi neutro rispetto alla funzionalità del Corpo: incide direttamente sulla capacità dell'Amministrazione di reperire, nei prossimi anni, gli ingegneri e gli architetti ai quali l'ordinamento affida la direzione tecnica del soccorso e la titolarità delle posizioni di garanzia. È un profilo che non riguarda una categoria professionale, ma la qualità del servizio che lo Stato garantisce ai cittadini e la capacità della pubblica amministrazione di attrarre e trattenere giovani laureati ad alta qualificazione, in un Paese che già sconta la perdita di molte delle proprie migliori competenze tecniche verso il settore privato e verso l'estero.

2. Analisi puntuale delle criticità ordinamentali ed economiche

2.1 La denominazione dei «ruoli tecnici» e la leggibilità esterna della funzione

L'art. 140 dello schema istituisce i ruoli tecnici del personale direttivo e dirigente e li articola, al comma 5, in quattro settori d'impiego: amministrativo-contabile, informatico, scientifico e ginnico-sportivo. Ai commi 2 e 3 il medesimo articolo attribuisce a tutto il personale di tali ruoli, indistintamente, le qualifiche di direttore tecnico in prova, direttore tecnico, direttore vicedirigente tecnico, primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico.

L'art. 145, comma 1, lettera d), stabilisce che l'accesso al ruolo tecnico dei direttivi avviene con lauree magistrali «ad indirizzo giuridico, economico, informatico, scientifico, motorio-sportivo e umanistico». Ne consegue che assume la qualifica di «direttore tecnico» — e, a fine carriera, quella di «dirigente generale tecnico» — anche il funzionario laureato in giurisprudenza o in economia preposto ad attività di bilancio, contrattualistica pubblica e contenzioso.

La Tabella A allegata allo schema documenta che la componente amministrativo-contabile è di gran lunga prevalente all'interno dei ruoli così denominati: il solo settore amministrativo-contabile dei direttivi tecnici conta 235 unità a fronte di 31 unità del settore informatico, 20 del settore scientifico e 17 del ginnico-sportivo. **La denominazione «tecnica» è dunque attribuita, nella pratica, in via largamente maggioritaria a personale il cui profilo professionale, pur pienamente qualificato nel proprio ambito, non è quello tecnico in senso ordinistico.**

Nell'ordinamento professionale italiano l'attributo «tecnico» identifica, in materia di costruzioni, impianti e sicurezza, le professioni regolamentate di ingegnere e architetto, il cui esercizio è subordinato a esame di Stato e iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione. La sovrapposizione nominalistica genera un duplice effetto negativo: verso l'esterno, confusione istituzionale nei rapporti con gli enti locali, le autorità giudiziarie e i soggetti privati destinatari degli atti del Corpo; verso l'interno, la perdita di distinguibilità della componente ingegneristica, che vede la propria qualificazione professionale estesa a funzioni prive di ogni contenuto tecnico.

2.2 Mancata differenziazione della funzione datoriale ed elevazione dei Comandi a Dirigente Superiore

I dirigenti operativi sono gli unici, nell'intera architettura del Corpo, a sostenere le funzioni di Comandante provinciale e le connesse responsabilità datoriali. Nessuna differenziazione economica è tuttavia prevista, a parità di qualifica, rispetto ai dirigenti tecnici o medici privi di compiti datoriali territoriali: la Tabella C allegata allo schema attribuisce al primo dirigente operativo, al primo dirigente tecnico e al primo dirigente medico il medesimo stipendio tabellare di 46.806,64 euro annui e la medesima retribuzione di posizione in quota fissa di 21.859,46 euro; identica coincidenza si registra per la qualifica di dirigente superiore, con 50.407,22 euro di stipendio tabellare e 27.990,56 euro di quota fissa.

La conseguenza è che **il dirigente che risponde penalmente e civilmente della sicurezza di centinaia di operatori impiegati in scenari di soccorso percepisce, a parità di qualifica, esattamente lo stesso trattamento fondamentale del dirigente preposto a un ufficio amministrativo.** La sola variabile differenziale è affidata alla graduazione degli incarichi di funzione rimessa al decreto ministeriale di cui all'art. 179, comma 2, e al procedimento negoziale — cioè a fonti sublegislative e negoziali, prive della stabilità propria della fonte primaria.

Nel comparto sicurezza, il vertice provinciale della Polizia di Stato è un dirigente superiore. Il mantenimento di Comandi provinciali retti da primi dirigenti colloca il vertice territoriale del Corpo su un gradino ordinamentale inferiore rispetto agli altri vertici provinciali delle amministrazioni dello Stato appartenenti al

medesimo Ministero, con riflessi diretti sui rapporti di rappresentanza istituzionale in seno ai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica e agli organismi di protezione civile.

Elemento decisivo — lo schema ha già avviato l'operazione. La Relazione illustrativa dà atto che «sono stati elevati da primo dirigente a dirigente superiore 70 posti funzione da Comandante dei vigili del fuoco con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità da primo dirigente operativo». La Tabella B allegata allo schema conferma l'esito: la qualifica di dirigente superiore operativo, con dotazione di 131 unità, reca fra i propri incarichi di funzione quello di «Comandante provinciale dei vigili del fuoco»; ma il medesimo incarico continua a figurare anche fra quelli conferibili al primo dirigente operativo, con dotazione di 114 unità.

Il legislatore delegato ha dunque già riconosciuto, in via di principio, che la funzione di Comandante provinciale merita il rango di dirigente superiore, e ha stanziato le risorse per elevare settanta posizioni. Ha però lasciato l'operazione a metà, generando un assetto in cui il medesimo incarico — con identiche responsabilità datoriali e penali — è retto in alcune province da un dirigente superiore e in altre da un primo dirigente. Anche alla luce della mancanza di una differenziazione con la componente amministrativa non si tratta di una graduazione per rilevanza della sede, ma di **una duplicazione della medesima funzione su due qualifiche diverse, che introduce una disparità di trattamento fra titolari del medesimo incarico difficilmente giustificabile sul piano della ragionevolezza.**

La richiesta delle scriventi Organizzazioni non è quindi l'introduzione di un principio nuovo, ma il completamento coerente di una scelta già compiuta dall'Amministrazione e dal Governo: riservare in via esclusiva la funzione di Comandante provinciale alla qualifica di dirigente superiore, e se necessario, con contestuale rimodulazione della Tabella B a invarianza del numero complessivo dei posti a primo dirigente previsti, e con soppressione di un adeguato numero di posizioni da direttivo aggiunto.

2.3 La falsa perequazione «13/23 anni» e la quantificazione esatta del danno retributivo

La Relazione illustrativa presenta l'anticipazione degli scatti convenzionali da 16/26 a 13/23 anni come una misura di «armonizzazione con il trattamento economico riconosciuto al personale di corrispondente qualifica delle Forze di polizia». L'affermazione richiede una precisazione sostanziale.

Nell'ordinamento della Polizia di Stato le soglie temporali di anzianità nel ruolo direttivo, **prima della creazione di una dirigenza intermedia ad oggi preclusa nel CNVVF**, producevano l'attribuzione del trattamento economico corrispondente alla qualifica dirigenziale superiore. Nel CNVVF, per contro, il superamento delle soglie di 13 e 23 anni produce esclusivamente uno «scatto convenzionale» forfettario, che lascia il funzionario nella qualifica non dirigenziale di direttore vicedirigente e gli attribuisce un incremento tabellare di entità assai inferiore al differenziale con la qualifica dirigenziale corrispondente.

Il danno è quantificabile con precisione sui valori della Tabella C allegata allo schema, che costituisce la fonte più autorevole disponibile:

Confronto (valori annui lordi, Tabella C)	Stipendio tabellare 12 mensilità	Retribuzione di posizione – quota fissa 12 mensilità	Totale fondamentale 12 mensilità	Differenziale su 13 mensilità
Direttore vicedirigente con I scatto (13 anni)	33.245,04	12.463,20	45.708,24	—
Primo dirigente	46.806,64	21.859,46	68.666,10	+ 24.871,02
Differenza sul solo stipendio tabellare su 13 mensilità	**14.691,73**	—	—	**≈ 14.700 €/anno**

A.P.VV.F. SI.N.DIR.VV.F.

Confronto (valori annui lordi, Tabella C)	Stipendio tabellare 12 mensilità	Retribuzione di posizione – quota fissa 12 mensilità	Totale fondamentale 12 mensilità	Differenziale su 13 mensilità
Direttore vicedirigente con II scatto (23 anni)	36.476,92	12.577,68	49.054,60	—
Dirigente superiore	50.407,22	27.990,56	78.397,78	+ 31.788,45
Differenza sul solo stipendio tabellare su 13 mensilità	**15.091,15**	—	—	**≈ 15.100 €/anno**

Tabella 1 — Quantificazione del differenziale retributivo fra scatto convenzionale e qualifica dirigenziale corrispondente. Elaborazione sui valori della Tabella C allegata allo schema di decreto (30 luglio 2026).

Esito della verifica: il danno denunciato rispetto alle omologhe figure della Polizia di Stato risulta determinato con precisione dai valori tabellari. Confrontando il solo stipendio tabellare, il differenziale è di 14.691,73 euro annui alla soglia dei 13 anni e di 15.091,15 euro annui alla soglia dei 23 anni. Ove si consideri il trattamento fondamentale complessivo, comprensivo della quota fissa della retribuzione di posizione, il divario sale ulteriormente.

Il dato ha una duplice valenza. Sul piano tecnico, dimostra che l'anticipazione temporale degli scatti, pur apprezzabile, non realizza l'armonizzazione con il comparto sicurezza dichiarata nella Relazione illustrativa, perché interviene sulla tempistica di un beneficio strutturalmente diverso e di entità largamente inferiore. Sul piano della trasparenza, consente di sostituire a un'affermazione di principio un numero verificabile riga per riga sull'allegato dell'atto in esame.

Ne discende che, non potendosi realisticamente chiedere in questa sede la trasformazione dello scatto convenzionale in equiparazione stipendiale alla qualifica dirigenziale — operazione di impatto finanziario rilevante e non sostenibile a invarianza —, **la richiesta minimale e sostenibile consiste nell'allineamento delle soglie temporali a quelle già riconosciute dallo schema al personale medico, cioè 9 e 17 anni.** È la richiesta della Scheda n. 3.

2.4 Mancato riconoscimento della funzione di Vicario del Comandante

Il direttore vicedirigente designato quale vicario del Comandante provinciale esercita, ai sensi dell'art. 136, comma 2, dello schema, funzioni dirigenziali delegate, assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento e può essere incaricato della reggenza in attesa della nomina del titolare. In sede di supplenza egli assume, per l'intera durata della stessa, le responsabilità civili, penali, contabili e datoriali del Comandante.

A fronte di tale esposizione, le vigenti previsioni di natura negoziale riconoscono per le funzioni vicarie un'indennità dell'ordine di 50 euro lordi mensili, pari a 600 euro annui. Il rapporto fra l'entità del compenso e l'entità del maggior rischio giuridico assunto è tale da rendere la previsione, oltre che iniqua, priva di ogni efficacia motivazionale e selettiva.

Elemento decisivo — anche qui lo schema ha già avviato l'operazione, ma solo in parte. La Relazione illustrativa dà atto che «sono stati potenziati i posti funzione da primo dirigente vicario, per un numero di unità pari a 24 unità, con contestuale riduzione di un pari numero di unità nel ruolo dei direttivi operativi», e la Tabella B conferma che fra gli incarichi conferibili al primo dirigente operativo figura ora quello di «dirigente vicario dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco».

Il legislatore delegato ha dunque riconosciuto che la funzione vicaria presso i Comandi provinciali ha natura sostanzialmente dirigenziale e ne ha dirigenzializzate ventiquattro. Restano però al di fuori dell'intervento tutte le altre sedi di Comando, nelle quali la medesima funzione continua a essere esercitata da un direttore

vicedirigente non dirigenziale, remunerata con un'indennità di 600 euro annui. Si determina così, all'interno del medesimo istituto giuridico, una scissione fra vicari dirigenzializzati e vicari non dirigenzializzati che non risponde a una diversa consistenza delle responsabilità assunte, ma alla sola disponibilità di posti in dotazione organica.

Si precisa infatti che nei Comandi di maggiori dimensioni risultano presenti un numero superiore di funzionari direttivi **a cui il testo di riordino consente di conferire deleghe dirigenziali senza che il ruolo sia stato dirigenzializzato**. Ne discende che la dimensione del Comando non può essere ritenuta una motivazione logica per la mancata attribuzione al Comandante della qualifica di Dirigente Superiore ed alla funzione vicaria di Primo Dirigente **e ne discende anche l'iniquità della mancata istituzione della dirigenza intermedia per il personale direttivo.**

2.5 Disallineamento delle progressioni fra ruoli direttivi a parità di titolo di accesso

Lo schema prevede per il personale direttivo medico un percorso di carriera sensibilmente più rapido di quello dei funzionari operativi e "tecnici", a parità di requisito di accesso costituito dalla laurea magistrale e dall'abilitazione professionale:

- **Promozione alla qualifica vicedirigenziale:** due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di direttore medico (art. 166), contro cinque anni per i direttori operativi e tecnici (art. 154).
- **Accesso alla qualifica di primo dirigente:** almeno cinque anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici (art. 167, comma 1), contro almeno nove anni nel ruolo direttivo per gli operativi e i tecnici (art. 155, comma 2).
- **Scatti convenzionali:** nove e diciassette anni per i medici (art. 183, comma 1), contro tredici e ventitré anni per gli operativi (art. 181, comma 1) e per gli amministrativo-contabili e informatici (art. 182, per rinvio).
- **Formazione iniziale:** il periodo di prova dei direttori operativi ha durata di dodici mesi, di cui nove di corso residenziale teorico-pratico e tre di tirocinio tecnico-operativo (art. 138, comma 1); quello dei vicedirettori medici ha durata dimezzata.
- **Vincoli di mobilità territoriale:** l'art. 157 subordina l'ammissione allo scrutinio per primo dirigente al previo svolgimento di almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo o presso le Scuole Centrali Antincendi, e richiede per l'accesso alla qualifica di dirigente superiore lo svolgimento di incarichi in non meno di tre sedi diverse. Nel Capo V dello schema, dedicato ai ruoli medici (artt. 160-169), non figura alcuna disposizione di contenuto corrispondente.

Aggravamento rispetto al diritto vigente. Su quest'ultimo punto il riscontro documentale ha fatto emergere un dato ulteriore, che rafforza sensibilmente il rilievo: l'art. 187 del d.lgs. 217/2005, tuttora vigente per il ruolo sanitario destinato a essere sostituito dal ruolo medico, prevede espressamente che «non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente sanitario, i direttori vicedirigenti sanitari che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale». Lo schema non si limita quindi a non estendere all'area medica un vincolo previsto per l'area operativa: sopprime, per l'area medica, un vincolo oggi esistente, mentre lo conferma senza attenuazioni per l'area operativa e tecnica. **La divaricazione fra i due percorsi non è ereditata dal sistema previgente, ma prodotta dall'atto in esame.**

La Relazione illustrativa quantifica l'esito complessivo dell'operazione: per il personale medico «il percorso da vicedirettore medico a direttore vicedirigente medico con scatto si compie in 17 anni, in luogo dei 26 anni previsti dal vigente percorso di carriera»; per il personale operativo, il medesimo percorso «si compie in 23 anni, in luogo dei 26». La riduzione è dunque di nove anni per i medici e di tre anni per gli ingegneri e architetti,

a parità di livello del titolo di accesso. Né la Relazione illustrativa né la Relazione tecnica esplicitano la ragione giustificatrice di tale differenziazione; e il Consiglio di Stato ha rilevato, in termini generali, che le ragioni dell'abbreviazione dei percorsi di carriera «non vengono adeguatamente esplicitate nelle relazioni di accompagnamento» (§ 51 del parere).

Ulteriore fattore di divaricazione: le condizioni di esercizio della professione. Alla più rapida progressione di carriera si affiancano due previsioni che non trovano alcun corrispondente nella disciplina dei ruoli operativi. L'art. 161, comma 7, dello schema consente di autorizzare gli appartenenti ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici a frequentare le scuole di specializzazione universitarie in settori di interesse del Dipartimento, con autorizzazione annuale rinnovabile; i commi 8 e 9 del medesimo articolo estendono al Corpo nazionale la riserva di posti nelle scuole di specializzazione che l'art. 35, comma 3, del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 prevede per la Polizia di Stato. Il personale medico può quindi conseguire il diploma di specializzazione — che nel mercato professionale sanitario costituisce il principale determinante del valore e della retribuzione — in costanza di rapporto di impiego e percependo il trattamento economico dell'Amministrazione, senza affrontare il percorso ordinario del contratto di formazione specialistica.

A ciò si aggiunge che l'art. 161, comma 5, dispone che al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici non si applicano le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, né le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, salvo il divieto di prestazioni onerose nei confronti degli appartenenti al Corpo e nei procedimenti medico-legali in cui il Corpo sia controparte. Il medico del Corpo può dunque cumulare al rapporto di impiego pubblico l'esercizio della libera professione. Nessuna previsione analoga esiste per gli ingegneri e gli architetti dei ruoli operativi, ai quali si applica senza deroghe il regime ordinario di incompatibilità del pubblico impiego di cui all'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165: essi conservano l'iscrizione all'albo e l'onere dell'aggiornamento professionale obbligatorio, ma non possono esercitare la professione per la quale l'ordinamento pretende da loro l'abilitazione.

Considerati nel loro insieme, questi elementi producono un esito che merita di essere esplicitato: la componente medica del Corpo dispone di una progressione di carriera più rapida, di soglie di scatto anticipate, dell'assenza di vincoli di permanenza periferica, di una formazione post-lauream sostenuta dall'Amministrazione e della facoltà di esercitare la libera professione. Ne deriva, sul mercato del lavoro professionale, **un differenziale di attrattività a sfavore della funzione direttiva operativa**, alla quale l'ordinamento chiede per contro l'esclusività del rapporto di impiego, la mobilità su non meno di tre sedi, la titolarità delle posizioni di garanzia e la responsabilità penale per la sicurezza del personale impiegato negli scenari di soccorso. È un dato che spiega — e conferma — l'esito della procedura concorsuale richiamata al § 1: poco più di 240 candidati, per circa due terzi già appartenenti ai ruoli interni.

Il rilievo non mette in discussione né la funzione né il trattamento del personale medico, la cui professionalità è essenziale alla sorveglianza sanitaria del Corpo e alla tutela della salute degli operatori. Esso segnala che il cumulo di tali vantaggi priva di giustificazione la differenza che qui si contesta e che l'uniformità fra ruoli, per essere effettiva, deve operare in entrambe le direzioni: anticipando a nove e diciassette anni le soglie degli scatti convenzionali per tutte le componenti direttive (Scheda n. 3) e riportando per tutte a nove anni l'anzianità di servizio nel ruolo direttivo richiesta per l'accesso alla qualifica di primo dirigente (Scheda n. 7).

2.6 Rischio di dispersione dell'organico dei dirigenti AIB

L'art. 238 dello schema, novellando l'art. 13 del d.lgs. 97/2017, abroga i ruoli speciali ad esaurimento antincendio boschivo e dispone l'inquadramento del relativo personale nei corrispondenti ruoli operativi, «ad eccezione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti AIB», che restano quindi collocati ad esaurimento. L'art. 231 dello schema disciplina in dettaglio l'inquadramento del personale AIB dei ruoli dei vigili del fuoco, dei capi

squadra e capi reparto, degli ispettori e dei direttivi speciali; nulla dispone, invece, quanto alla sorte dei posti di qualifica dirigenziale AIB che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio dei titolari.

La lacuna produce un effetto strutturale rilevante: in assenza di una clausola di confluenza, i posti dirigenziali AIB si estinguono progressivamente con la cessazione dei rispettivi titolari, determinando una contrazione netta e definitiva della dotazione organica dirigenziale complessiva del Corpo destinata al soccorso tecnico — e, in particolare, alla lotta agli incendi boschivi e di interfaccia, che la crisi climatica rende sempre più frequenti e devastanti. Poiché tali posti sono già finanziati e già computati nella spesa a legislazione vigente, la loro confluenza nei ruoli dirigenziali operativi ordinari è realizzabile a invarianza di risorse: si tratta della fattispecie tipica in cui una norma di salvaguardia produce un beneficio organizzativo rilevante a costo zero.

2.7 La decorrenza degli scatti dei ruoli ad esaurimento privi di laurea e la coerenza della progressione economica

L'art. 238 dello schema, sostituendo il comma 13 dell'art. 13-ter del d.lgs. 97/2017 e le disposizioni di identico tenore relative agli altri ruoli ad esaurimento, dispone che «al personale di cui al presente articolo viene attribuito un primo scatto convenzionale alla data del 1° gennaio 2026» e «un ulteriore scatto convenzionale alla data del 1° gennaio 2034».

Il personale interessato è quello transitato nei ruoli direttivi speciali ad esaurimento in forza del d.lgs. 97/2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, reclutato in origine sulla base del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Al 1° gennaio 2026 tale personale avrà maturato circa otto anni di effettivo servizio nella qualifica direttiva. Ne discende una triplice alterazione della gerarchia retributiva:

- rispetto ai direttivi ordinari laureati magistrali abilitati, che conseguono il primo scatto dopo tredici anni ai sensi dell'art. 181, con uno scarto di circa cinque anni a favore del personale privo di laurea;
- rispetto ai direttivi aggiunti, reclutati per concorso interno fra ispettori in possesso di laurea in ingegneria o architettura e della relativa abilitazione (art. 186), che conseguono il primo scatto dopo sedici anni ai sensi dell'art. 192, con uno scarto di circa otto anni;
- rispetto a tutto il personale direttivo e dirigenziale del Corpo sotto il profilo del condizionamento del beneficio, come si illustra di seguito.

Assenza di condizionamento meritocratico e disciplinare. Gli artt. 181, comma 3, 183, comma 3, e 192, comma 2, dello schema subordinano espressamente l'attribuzione degli scatti convenzionali al fatto che il dipendente non abbia riportato, nel triennio precedente, una valutazione annuale inferiore a ottanta punti (o inferiore a sufficiente, per i direttivi aggiunti), una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, una sospensione cautelare dal servizio, un rinvio a giudizio o l'ammissione a riti alternativi per i delitti di cui all'art. 10, comma 1, del d.lgs. 235/2012. Le disposizioni novellate dall'art. 238 per i ruoli ad esaurimento non riproducono alcuna clausola applicabile di analogo tenore: lo scatto matura alla scadenza calendariale in modo automatico e incondizionato. **La sperequazione non è quindi soltanto temporale, ma investe la struttura stessa del diritto:** al personale privo di laurea è attribuito un beneficio che, per tutte le altre componenti del ruolo direttivo, è configurato come soggetto a condizione risolutiva legata al merito e alla condotta di servizio.

Il rilievo ha trovato piena conferma nel parere interlocutorio del Consiglio di Stato, che ha definito «alquanto oscura» la ratio dell'eliminazione della clausola — «presente peraltro per il personale degli altri ruoli» — e ha chiesto chiarimenti all'Amministrazione, «in assenza dei quali l'intervento non risulta compatibile né connesso con la disciplina in esame» (§ 85). Anche ove si trattasse di una mera lacuna redazionale conseguente al mancato aggiornamento della disposizione preesistente, l'effetto pratico resterebbe il medesimo.

2.8 Mancata eliminazione delle sovrapposizioni funzionali

Fra gli obiettivi dichiarati del riordino figura la razionalizzazione dell'assetto dei ruoli. L'esito è opposto: lo schema mantiene o istituisce, all'interno della sola area direttiva, sette distinte figure — direttivi operativi (art. 135), direttivi tecnici nei quattro settori d'impiego (art. 140), direttivi medici (art. 160), direttivi specialisti (art. 148), direttivi aggiunti (art. 184), direttivi speciali ad esaurimento (art. 13-ter e ss. del d.lgs. 97/2017) — cui si aggiunge, nel ruolo non direttivo, la qualifica apicale di sostituto direttore antincendi (art. 17).

La creazione di tali quantità di figure direttive, peraltro con qualifiche tra ruoli con diversa denominazione e non omogeneizzate, crea entropia sia mediante sovrapposizioni funzionali interne all'Amministrazione e sia verso le istituzioni esterne anche per quanto attiene alla definizione della catena di Comando nelle emergenze e nelle calamità di Protezione Civile.

2.9 L'istituzione delle direzioni centrali di coordinamento interregionale: rischi per la catena di comando e burocratizzazione del soccorso

L'art. 241 dello schema novella l'art. 2, comma 2, del d.lgs. 139/2006 in due direzioni convergenti. In primo luogo le strutture periferiche regionali assumono la denominazione di «comandi regionali dei vigili del fuoco», di livello dirigenziale generale: scelta che la Relazione illustrativa motiva con l'esigenza di attribuire loro «una denominazione maggiormente in linea con le funzioni tecnico-operative alle stesse riconosciute», e che queste Organizzazioni condividono senza riserve. In secondo luogo, con una nuova lettera a-bis), sono istituite le «direzioni centrali di coordinamento interregionale dei vigili del fuoco», anch'esse di livello dirigenziale generale, competenti per le Commissioni mediche ospedaliere, le attività sportive agonistiche e giovanili, il supporto in materia di igiene e sicurezza del lavoro, le relazioni con il pubblico e la comunicazione istituzionale, nonché per lo «svolgimento a supporto delle strutture territoriali di funzioni gestionali delegate dal Capo del Dipartimento e dal Comandante generale».

Nessuna delle materie elencate ha contenuto di soccorso: si tratta di funzioni gestionali e di staff, oggi presidiate a livello centrale dalle Direzioni centrali competenti e, sul territorio, dalle strutture regionali. La creazione di un terzo livello interposto fra le prime e le seconde non aggiunge competenze che l'ordinamento non abbia già allocato: ne duplica l'esercizio, moltiplicando i passaggi procedimentali. L'obiettivo dichiarato — la «maggiore prossimità» con le strutture territoriali — è del resto meglio servito da una struttura regionale che da una struttura sovraregionale, ed è proprio la struttura regionale che il medesimo articolo, poche righe sopra, eleva a comando di livello dirigenziale generale in ragione delle sue funzioni tecnico-operative. La disposizione è dunque in tensione logica con sé stessa: **introduce un fattore di burocratizzazione del soccorso nel momento stesso in cui dichiara di volerlo avvicinare al territorio.**

Il profilo più rilevante attiene però alla catena di comando. Il Corpo opera secondo una linea unitaria e verticale — Comandante generale, comandi regionali, comandi provinciali e comando metropolitano, distretti e distaccamenti — sulla quale si innesta la riserva dell'art. 136, comma 3, che affida la direzione delle attività di soccorso tecnico urgente, di protezione civile e di difesa civile ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori operativi, cioè agli ingegneri e architetti abilitati cui l'ordinamento riconosce la competenza tecnica dell'intervento. **L'unitarietà della linea di comando non è, nel soccorso, un principio organizzativo fra gli altri: è una condizione di sicurezza**, perché ogni duplicazione dei centri di imputazione si traduce in tempi di attivazione più lunghi e in incertezza sulla responsabilità, che ricade in primo luogo sul personale impiegato sul posto.

Attribuire a una struttura ulteriore, di pari livello dirigenziale generale e con competenza estesa a più regioni, «funzioni gestionali delegate» verso le medesime strutture territoriali introduce una seconda linea di relazione funzionale che non coincide con la linea di comando. Le materie interessate non sono neutre rispetto all'operatività: il governo del personale — accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di

servizio —, la sicurezza sul lavoro e la comunicazione istituzionale incidono direttamente sulla disponibilità delle risorse umane e sulla prontezza del dispositivo di soccorso. Separarne la titolarità dalla responsabilità di comando significa dissociare il potere dalla responsabilità: chi risponde penalmente ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. della sicurezza del personale impiegato deve poter disporre delle leve organizzative che quella sicurezza determinano.

Il raccordo con il sistema regionale di protezione civile. Il Servizio nazionale della protezione civile è articolato sui livelli di governo: i Presidenti delle Regioni sono autorità territoriali di protezione civile ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, e il comando regionale dei vigili del fuoco è l'interlocutore naturale della Regione nella pianificazione e nella gestione delle emergenze. Una struttura di livello dirigenziale generale con competenza «interregionale» non corrisponde ad alcun livello di governo e ad alcuna autorità di protezione civile: si colloca a cavallo di più Regioni, senza un interlocutore istituzionale proprio, e rende meno leggibile il raccordo Stato-Regioni. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel parere reso in Conferenza Unificata il 10 settembre 2026, ha chiesto al contrario di codificare flussi di dati e informazioni diretti, in tempo reale, fra le strutture territoriali del Corpo e le autorità di protezione civile, e di evitare assetti che comportino un «appesantimento dei carichi amministrativi»: indicazioni che vanno nella direzione di una filiera corta, non di un livello intermedio aggiuntivo.

Il costo organizzativo. La Relazione tecnica precisa che le nuove direzioni «saranno dirette da un Dirigente generale, da individuarsi nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A e articolate in uffici, di livello dirigenziale non generale, cui è preposto personale da individuarsi nell'ambito della dotazione organica». L'invarianza finanziaria è dunque ottenuta sottraendo posizioni dirigenziali alle strutture che oggi le impiegano, con ulteriore assorbimento di risorse dal dispositivo operativo. Il Consiglio di Stato ha rilevato che le ragioni dell'«incisivo incremento dell'organico apicale, a sostanziale ed incisivo scapito di quello operativo» non sono adeguatamente esplicitate e che la Relazione illustrativa richiama, a giustificazione, «esclusivamente» l'istituzione di nuove strutture, fra le quali «le Direzione centrali di coordinamento interregionali» (§ 51 del parere).

A ciò si aggiunge che il testo non contiene alcuna norma primaria di raccordo fra le nuove direzioni e i comandi regionali, anch'essi di livello dirigenziale generale: la delimitazione è integralmente rimessa al regolamento di cui all'art. 2, comma 3, e a un successivo decreto ministeriale. Due autorità di pari rango insistenti sul medesimo territorio, prive di norma di riparto, costituiscono una fonte prevedibile di conflitto e di incertezza gerarchica; incertezza accentuata dalla scelta, dichiarata nella Relazione illustrativa, di ubicare le nuove direzioni «presso le strutture territoriali del Corpo nazionale già esistenti» e di istituire presso ciascuna di esse appositi uffici di livello dirigenziale non generale.

Sul piano della qualità tecnica delle decisioni va segnalato che la Tabella B consente di conferire la titolarità di «direzione centrale, anche a competenza interregionale», nonché dei relativi uffici e delle funzioni vicarie, a dirigenti dei ruoli “tecnici” e medici. Ne deriva che funzioni gestionali delegate verso strutture territoriali di soccorso potrebbero essere esercitate da personale estraneo alla linea del soccorso tecnico urgente e privo del titolo abilitante nelle discipline tecniche: le determinazioni che incidono sull'operatività richiedono invece la conoscenza diretta dei presupposti tecnici dell'intervento, che l'ordinamento riserva a chi quell'intervento dirige.

Che l'intervento non sia stato pienamente coordinato con il resto dell'articolato risulta dal testo stesso. La nuova lettera a-bis) colloca una struttura denominata «direzione centrale» all'interno dell'elenco delle strutture periferiche del Corpo di cui all'art. 2, comma 2, mentre la Relazione illustrativa la qualifica come struttura centrale a competenza territoriale interregionale; e l'art. 172, commi 3, 4 e 5, dello stesso schema continua a fondare la valutazione annuale dei dirigenti e dei direttivi sul giudizio del «Direttore regionale o interregionale»

e a richiamare le «direzioni regionali e interregionali», soppresse dall'art. 241. Poiché la valutazione annuale è presupposto degli scrutini di promozione ai sensi degli artt. 173 e 175, la conseguenza non è meramente formale.

Si chiede pertanto di sostenere, in sede di parere, l'espunzione della lettera a-bis) introdotta dall'art. 241, con mantenimento delle relative materie in capo alle Direzioni centrali competenti e, per il livello territoriale, ai comandi regionali. In via subordinata, ove l'istituto fosse conservato, **si chiede che sia esclusa in via espressa ogni funzione di direzione, coordinamento o vigilanza nei confronti dei comandi provinciali e regionali, che la titolarità sia riservata a dirigenti generali dei ruoli operativi e che una norma primaria definisca il riparto delle competenze rispetto ai comandi regionali**. La relativa formulazione, integrata da una norma di principio che incardina nella catena di comando tutte le funzioni, operative e non operative, e ordina l'organizzazione del Corpo in via prioritaria al soccorso tecnico urgente, è riportata nella Scheda n. 0 del dossier emendativo (Parte III).

2.10 La perdita di riconoscibilità sul territorio del personale tecnico-operativo

Le due distorsioni sin qui descritte — l'estensione della qualifica «tecnica» a ruoli privi di contenuto tecnico-professionale (§ 2.1) e l'inserimento di un livello sovraregionale accanto ai comandi (§ 2.9) — convergono su un medesimo effetto, che merita di essere isolato perché tocca direttamente il rapporto fra il Corpo e i cittadini: la perdita di riconoscibilità, sul territorio, di chi nel Corpo è realmente il tecnico.

Per il cittadino, per il Sindaco, per il Prefetto, per il magistrato che dispone un accertamento e per il professionista che presenta un'istanza di prevenzione incendi, il «tecnico» del Corpo è una figura precisa: l'ingegnere o l'architetto abilitato che dirige l'intervento, che sottoscrive il verbale, che valuta il progetto e che risponde in prima persona delle proprie determinazioni. È su questa identificazione che si fonda la credibilità esterna del Corpo, riassunta nella stessa denominazione della sua funzione fondamentale: il **soccorso tecnico urgente**.

Lo schema incide simultaneamente su entrambi i termini di questa identificazione. Da un lato attribuisce la qualifica di «direttore tecnico» e di «dirigente generale tecnico» a funzionari laureati in discipline giuridiche, economiche e umanistiche — 235 delle 303 unità del ruolo appartengono al solo settore amministrativo-contabile — privi di abilitazione e di iscrizione all'albo nelle discipline tecniche. Dall'altro affianca ai comandi, sul medesimo territorio, un ulteriore livello dirigenziale generale di denominazione «centrale». L'esito è che il destinatario esterno di un atto o di una interlocuzione non dispone più di alcun criterio nominalistico per individuare il referente tecnico del Corpo.

Le conseguenze non sono simboliche. Nella pianificazione di protezione civile, nelle conferenze di servizi, nei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, nei rapporti con l'autorità giudiziaria e nei procedimenti di prevenzione incendi, l'interlocuzione tecnica presuppone l'identificazione certa del soggetto che assume la responsabilità dell'atto. E tale responsabilità non è trasferibile per via nominalistica: l'atto tecnico impegna la firma di un professionista abilitato, secondo il regime che l'art. 33, quinto comma, della Costituzione riserva alle professioni regolamentate. Estendere la denominazione senza estendere il titolo produce quindi un disallineamento fra ciò che il nome promette e ciò che l'ordinamento professionale consente.

La difesa della riconoscibilità della figura dell'ingegnere all'interno del Corpo non risponde perciò a un interesse di categoria, ma alla chiarezza del rapporto fra l'Amministrazione del soccorso e i suoi interlocutori istituzionali e privati. Ad essa si provvede con due misure convergenti, entrambe a costo nullo: ricondurre la denominazione dei ruoli al contenuto professionale effettivo, con obbligatoria indicazione del settore d'impiego (Scheda n. 1), e mantenere il livello territoriale del Corpo identificato nei comandi, retti da dirigenti operativi, senza sovrapposizione di strutture di pari rango prive di funzioni di soccorso.

2.11 Il disallineamento fra la disponibilità dei posti di direttivo aggiunto e la maturazione dei requisiti del personale ispettore laureato

Lo schema conserva il ruolo dei direttivi aggiunti (art. 184) e ne disciplina l'accesso all'art. 186 mediante concorso interno per titoli ed esami, riservato al personale del ruolo degli ispettori antincendi e dei vicedirettori antincendi in possesso di laurea triennale conseguita nell'ambito delle facoltà di ingegneria o architettura e della relativa abilitazione professionale, con anzianità di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori non inferiore a otto anni.

Il personale ispettore in possesso di laurea e abilitazione è stato reclutato dall'esterno, in ragione di quel titolo, con le procedure concorsuali che hanno determinato le immissioni in ruolo nel 2023 e nel 2024. **Lo schema di riordino chiude quel canale, prevedendo l'alimentazione del ruolo degli ispettori antincendi esclusivamente dall'interno**: la platea dei laureati oggi presenti nel ruolo — circa 200 unità — è pertanto cristallizzata e non sarà più rialimentata dall'esterno. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l'eliminazione di un ordinario canale di accesso dall'esterno «implica la potenziale perdita di professionalità acquisibili all'esterno dell'Amministrazione» e non è sorretta da ragioni specifiche e convincenti (§ 14.2 del parere). Applicando il requisito degli otto anni, l'eleggibilità di questo personale al concorso dell'art. 186 si colloca fra il 2031 e il 2032.

Sul versante dei posti si verifica il fenomeno opposto. La dotazione organica del ruolo dei direttivi aggiunti operativi è fissata in 280 unità dalla Tabella A e una quota di essi — al momento di entrata in vigore del riordino poco superiore a 100 — è resa indisponibile, secondo quanto precisa la Relazione tecnica, fino alla cessazione dal servizio del personale dei ruoli direttivi speciali ad esaurimento inquadrato ai sensi dell'art. 13-ter del d.lgs. 97/2017. Tali cessazioni intervengono per collocamento a riposo nei prossimi anni e restituiscono progressivamente alla disponibilità posti già finanziati a legislazione vigente.

Ne risulta un disallineamento temporale prodotto dall'atto stesso: la gran parte dei posti sarà disponibile prima che il personale titolato possa concorrervi, e il personale titolato diviene eleggibile quando la platea non è più rialimentabile. Nell'intervallo, posti finanziati restano vacanti e professionalità tecniche che l'Amministrazione ha selezionato proprio in ragione del titolo restano inutilizzabili nella qualifica che a quel titolo corrisponde. Non è una questione di aspettative di carriera: è una perdita di capacità tecnica per il Corpo, a fronte di risorse già iscritte in bilancio e disponibili.

Tale disallineamento, come evidenziato successivamente, consente di sbloccare risorse e, nel limite dei pensionamenti del personale del ruolo speciale, può essere utilizzato per consentire al personale già presente nel ruolo degli ispettori in possesso di laurea triennale in ingegneria o architettura e della relativa abilitazione professionale di accedere in tempi utili alla qualifica che l'ordinamento riserva a quel titolo. La misura è illustrata nella Scheda n. 8 ed è costruita a invarianza finanziaria, mediante un meccanismo di turn-over.

2.12 La mancata valorizzazione della catena di comando operativa impiegata nell'ingegnerizzazione del soccorso

Le criticità illustrate ai §§ 2.2, 2.3, 2.4 e 2.11 non sono episodi separati: colpiscono, in ciascuno dei suoi anelli, la medesima catena di comando operativa — il funzionario direttivo che dirige l'intervento, il vicario che sostituisce il Comandante, il Comandante provinciale che risponde del dispositivo di soccorso e della sicurezza del personale — cioè la filiera che traduce il sapere ingegneristico in capacità operativa sul territorio.

Lo schema rafforza in misura significativa l'organico apicale e le strutture centrali e di staff: incrementa di cinque unità i dirigenti generali, potenzia le dotazioni dirigenziali dei ruoli tecnici amministrativo-contabili e informatici e dei ruoli medici, istituisce nuove direzioni e nuovi uffici (parere del Consiglio di Stato, § 50). Per la catena di comando operativa, invece, le misure di valorizzazione sono state avviate e lasciate a metà: settanta

Comandi su circa cento elevati a dirigente superiore, ventiquattro funzioni vicarie dirigenzializzate, scatti convenzionali che non colmano minimamente il divario con la qualifica dirigenziale, nessuna differenziazione rispetto alla dirigenza priva di responsabilità datoriali.

Il paradosso è evidente proprio alla luce delle finalità della delega. Il riordino dovrebbe consentire al Corpo di fronteggiare i rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica; ma sono esattamente questi i rischi che richiedono un soccorso progettato e diretto da ingegneri: la valutazione della stabilità di un versante o di un edificio, la gestione di un incendio in un impianto di accumulo o in una struttura con impianto fotovoltaico, l'analisi di un rilascio in uno stabilimento industriale, la pianificazione della risposta a un'alluvione. Non valorizzare chi svolge queste funzioni — e non renderne attrattivo il ruolo per i giovani ingegneri e architetti — significa indebolire proprio la capacità che la delega intendeva rafforzare.

Le Schede n. 2, 3, 4, 8 e 9 intervengono su ciascun anello della catena, completando operazioni che lo schema stesso ha avviato e con coperture interne al perimetro finanziario dell'atto.

3. Quadro comparativo dei ruoli

La tabella che segue restituisce in forma sinottica le sperequazioni illustrate ai paragrafi precedenti, confrontando le quattro principali figure direttive.

Parametro	Direttivi operativi (Ingegneri / Architetti)	Direttivi medici (Medicina e Chirurgia)	Direttivi tecnici (settori amministrativo-contabile, informatico, scientifico)	Direttivi speciali (ruoli di diplomati ad esaurimento)
Requisito di accesso	Laurea magistrale in ingegneria o architettura + abilitazione professionale (art. 137, c. 1, lett. d ed e)	Laurea magistrale in medicina e chirurgia + abilitazione**; non necessaria la specializzazione**	Laurea magistrale a indirizzo giuridico, economico, informatico, scientifico, motorio-sportivo o umanistico (art. 145, c. 1, lett. d)	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (personale transitato ex d.lgs. 97/2017 dal 1° gennaio 2018)
Profilo funzionale reale	Direzione tecnica del soccorso, prevenzione incendi, posizioni di garanzia, UPG e agente di P.S. (art. 136)	Sanitario e medico-legale: sorveglianza sanitaria, visite di idoneità (art. 161)	Amministrativo-contabile: bilancio, gare, contenzioso (art. 141)	Coordinamento operativo e gestione di uffici non riservati alla dirigenza
Promozione a vicedirigente	5 anni nella qualifica di direttore (art. 154)	2 anni e 6 mesi nella qualifica di direttore medico (art. 166)	5 anni nella qualifica di direttore tecnico (art. 154)	Qualifica non prevista; posizione apicale: direttore coordinatore speciale ed economicamente identica
Accesso a primo dirigente	Almeno 9 anni nel ruolo direttivo (art. 155, c. 2)	Almeno 5 anni nel ruolo dei direttivi medici (art. 167, c. 1)	Almeno 9 anni nel ruolo direttivo (art. 155, c. 2)	Precluso
Scatti convenzionali	**13 anni** (1°) / **23 anni** (2°) — art. 181, c. 1	**9 anni (1°) / 17 anni (2°)** — art. 183, c. 1	**13 anni (1°) / 23 anni (2°)** — art. 182, per rinvio all'art. 181	1° gennaio 2026 (1°) / 1° gennaio 2034 (2°) — art. 238, ca. **8 anni (1°) e 16 anni (2°) di ruolo**
Condizionamento del beneficio a merito e disciplina	Sì, espresso (art. 181, c. 3)	Sì, espresso (art. 183, c. 3)	Sì, per rinvio (art. 182)	Non riprodotto nel testo (art. 238)
Effetto economico dello scatto	Scatto forfettario; divario residuo con la qualifica dirigenziale di oltre 14.000 €/anno di solo tabellare (Tab. C)	Scatto forfettario, ma conseguito con 4 e 6 anni di anticipo. Divario residuo con la qualifica dirigenziale di oltre 14.000 €/anno di solo tabellare (Tab. C)	Scatto forfettario; divario residuo con la qualifica dirigenziale di oltre 14.000 €/anno di solo tabellare (Tab. C)	Scatto accelerato ope legis, con decorrenza calendariale fissa
Vincoli di mobilità territoriale	2 anni in strutture periferiche o Scuole Centrali + 3 sedi diverse per il dirigente superiore (art. 157)	Nessuna disposizione corrispondente nel Capo V (artt. 160-169), pur previsto oggi dall'art. 187 d.lgs. 217/2005 (vincolo rimosso)	2 anni in strutture periferiche o Scuole Centrali (art. 157)	Non applicabile
Funzione vicaria del Comando	Esercitata da direttore vicedirigente con indennità di 50 €/mese; solo 24 posizioni aggiuntive dirigenzializzate	Prevista come vicario del dirigente medico, con analoga indennità della funzione operativa	Prevista come vicario del dirigente tecnico, con analoga indennità della funzione operativa	Non prevista
Responsabilità datoriali ex d.lgs. 81/2008	Piene ed esclusive sul territorio	Sorveglianza sanitaria e giudizi di idoneità	Nessuna funzione datoriale territoriale	Nessuna

Tabella 2 — Quadro comparativo dei ruoli direttivi. Elaborazione sul testo dello schema 7/8 agosto 2026 e sulle Tabelle A, B e C allegate.

PARTE III – Dossier emendativo

Le dieci schede che seguono — la Scheda n. 0, dedicata all'unitarietà della catena di comando, e le Schede da n. 1 a n. 9 — sono redatte con tecnica novellistica e con indicazione del testo dello schema e del testo proposto in emendamento, e sono corredate di una motivazione argomentata sui dati dell'atto in esame e di una valutazione dell'impatto finanziario.

Scheda n. 0 – Unitarietà della catena di comando e priorità dell'organizzazione del soccorso tecnico urgente: le direzioni centrali di coordinamento interregionale

Disposizioni incise

Art. 241, comma 2, dello schema, nelle parti che novellano l'art. 2, commi 2 e 3, del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139: lettera b), numero 2), che introduce la lettera a-bis), e lettera c), numero 3). Introduzione nel medesimo art. 2 di un comma 2-bis. Conseguentemente, art. 172, commi 3, 4 e 5, dello schema e Tabella B allegata.

Cosa prevede il testo dello schema

L'art. 241, comma 2, lettera b), numero 2), aggiunge all'elenco delle strutture periferiche del Corpo di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. 139/2006 la lettera a-bis), che istituisce le «direzioni centrali di coordinamento interregionale dei vigili del fuoco», di livello dirigenziale generale, competenti per la gestione delle Commissioni mediche ospedaliere, l'indirizzo e il coordinamento delle attività sportive, il supporto alle strutture territoriali in materia di igiene e sicurezza del lavoro, le relazioni con il pubblico e la comunicazione istituzionale e lo svolgimento, a supporto delle strutture territoriali, di «funzioni gestionali delegate dal Capo del Dipartimento e dal Comandante generale». La lettera c), numero 3), estende alle nuove strutture il regolamento di organizzazione di cui all'art. 2, comma 3. Secondo la Relazione tecnica le direzioni sono dirette da un dirigente generale e articolate in uffici di livello dirigenziale non generale, «nell'ambito della dotazione organica» della Tabella A.

Né lo schema né il d.lgs. 139/2006 contengono una norma che enunci l'unitarietà della linea di comando del Corpo o che ordini la sua organizzazione in via prioritaria al soccorso tecnico urgente.

Incongruenze e profili di illogicità

Come illustrato al § 2.9 della Parte II, nessuna delle materie attribuite alle nuove direzioni ha contenuto di soccorso, e tutte sono già presidiate dalle Direzioni centrali e, sul territorio, dalle strutture regionali che lo stesso art. 241 eleva a comandi di livello dirigenziale generale. Il nuovo livello non aggiunge competenze: ne duplica l'esercizio e introduce, accanto alla linea di comando, una seconda linea di relazione funzionale verso i medesimi comandi, priva di qualsiasi norma primaria di raccordo.

La criticità più grave è che funzioni formalmente «non operative» — l'accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio, la sicurezza sul lavoro, la gestione delegata di personale e risorse — determinano in concreto la disponibilità delle squadre e la prontezza del dispositivo di soccorso. **Collocarle fuori dalla catena di comando separa le leve organizzative dalla responsabilità di chi dirige il soccorso ed è datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008, e subordina di fatto l'organizzazione del soccorso a logiche gestionali.** A ciò si aggiungono l'assenza di un interlocutore istituzionale nel sistema regionale di protezione civile, l'assorbimento di posizioni dirigenziali sottratte al dispositivo operativo, rilevato dal Consiglio di Stato (§ 51 del parere interlocutorio), e il mancato coordinamento con l'art. 172, che continua a richiamare le soppresse direzioni «regionali e interregionali».

A.P.VV.F. SI.N.DIR.VV.F.

TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO	TESTO PROPOSTO IN EMENDAMENTO
Art. 2 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 Nessuna disposizione enuncia il principio di unitarietà della linea di comando né la priorità dell'organizzazione del soccorso tecnico urgente.	**A) Norma di principio (in ogni caso)** All'articolo 241, comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. L'organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale è ordinata in via prioritaria all'espletamento del soccorso pubblico e del soccorso tecnico urgente. Le funzioni esercitate nei confronti delle strutture di cui al comma 2, operative e non operative, ivi comprese quelle gestionali, di supporto e di staff, sono sempre incardinate nella linea di comando unitaria che fa capo al Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e si articola nei comandi regionali, nei comandi provinciali e nel comando metropolitano, nei distretti di colonna mobile e nei distaccamenti, ferme restando le attribuzioni del Capo del Dipartimento.»
Art. 241, comma 2, lettera b), numero 2) «2) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis) direzioni centrali di coordinamento interregionale dei vigili del fuoco, di livello dirigenziale generale, istituite per assicurare una maggiore prossimità sull'intero territorio nazionale con le strutture territoriali del Corpo nazionale sulle seguenti materie: gestione delle Commissioni mediche ospedaliere per l'accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio; indirizzo e coordinamento delle attività sportive agonistiche e giovanili, svolte dai gruppi sportivi dei vigili del fuoco e di quelle amatoriali presso i comandi, compresa l'organizzazione delle manifestazioni sportive di interesse territoriale; supporto alle strutture territoriali in materia di igiene e sicurezza del lavoro; relazioni con il pubblico e comunicazione istituzionale; svolgimento a supporto delle strutture territoriali di funzioni gestionali delegate dal Capo del Dipartimento e dal Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;"» **Art. 241, comma 2, lettera c), numero 3)** «3) le parole "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e a-bis)"»	**B) Ipotesi principale (soppressiva)** All'articolo 241, comma 2, lettera b), il numero 2) è soppresso; conseguentemente: a) all'articolo 241, comma 2, lettera c), il numero 3) è soppresso; b) all'articolo 172, commi 3, 4 e 5, i riferimenti al «Direttore regionale o interregionale» e alle «direzioni regionali e interregionali» sono adeguati alla denominazione dei comandi regionali dei vigili del fuoco; c) nella Tabella B le parole «, anche a competenza interregionale,» e «anche a competenza interregionale», ovunque ricorrano, sono soppresse.
—	**C) Ipotesi subordinata (riformulazione della lettera a-bis)** All'articolo 241, comma 2, lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis) direzioni centrali di coordinamento interregionale dei vigili del fuoco, di livello dirigenziale generale, incardinate nella linea di comando di cui al comma 2-bis e operanti a supporto dei comandi regionali e provinciali, secondo le priorità dell'organizzazione del soccorso tecnico urgente, nelle seguenti materie: gestione delle Commissioni mediche ospedaliere per l'accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio; indirizzo e coordinamento delle attività sportive agonistiche e giovanili, svolte dai gruppi sportivi dei vigili del fuoco e di quelle amatoriali presso i comandi, compresa l'organizzazione delle manifestazioni sportive di interesse territoriale; supporto alle

A.P.VV.F. SI.N.DIR.VV.F.

TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO	TESTO PROPOSTO IN EMENDAMENTO
	strutture territoriali in materia di igiene e sicurezza del lavoro, fermi restando gli obblighi e i poteri dei dirigenti che rivestono la qualità di datore di lavoro; relazioni con il pubblico e comunicazione istituzionale; svolgimento di funzioni gestionali delegate dal Capo del Dipartimento e dal Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le direzioni non esercitano funzioni di direzione, coordinamento o vigilanza nei confronti dei comandi regionali e provinciali, ai quali restano attribuiti il coordinamento delle attività di soccorso tecnico urgente e i rapporti con le autorità territoriali di protezione civile di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le funzioni che incidono sulla disponibilità del personale, dei mezzi e delle risorse destinati al soccorso sono esercitate d'intesa con il comando regionale competente. La titolarità delle direzioni e le relative funzioni vicarie sono conferite a dirigenti dei ruoli operativi. Il riparto delle competenze fra le direzioni e i comandi regionali è definito dal regolamento di cui al comma 3 nel rispetto del principio di cui al comma 2-bis;"»

Motivazione

La scheda traduce in norma la richiesta illustrata al § 2.9 della Parte II e ne rafforza la portata con una **norma di principio** che opera in entrambe le ipotesi: tutte le funzioni esercitate nei confronti delle strutture territoriali, operative e non operative, sono incardinate nella catena di comando, e l'intera organizzazione del Corpo è ordinata e pertanto orientata a garantire in via prioritaria l'efficienza del dispositivo soccorso tecnico urgente. È la codificazione in fonte primaria di un principio che l'ordinamento già presuppone — la riserva della direzione del soccorso ai dirigenti operativi (art. 136, comma 3, dello schema) e la titolarità in capo ai Comandanti delle posizioni di garanzia ex d.lgs. 81/2008 — ma che nessuna disposizione enuncia, e che diventa indispensabile nel momento in cui il riordino moltiplica strutture e livelli dirigenziali: **chi risponde del soccorso e della sicurezza del personale deve disporre di tutte le leve organizzative che quel soccorso e quella sicurezza determinano.**

L'**ipotesi principale** sopprime la lettera a-bis) e le relative norme di coordinamento. Le materie interessate restano in capo alle Direzioni centrali competenti e, per l'ambito territoriale, ai comandi regionali. La prossimità dichiarata dalla Relazione illustrativa è così assicurata dalla struttura che coincide con il livello di governo regionale e con l'autorità territoriale di protezione civile, senza interporre un livello ulteriore.

L'**ipotesi subordinata** è formulata per il caso in cui il Governo intenda conservare le nuove strutture. Esse restano, ma cambiano natura: da livello autonomo collocato accanto ai comandi diventano articolazioni di supporto interne alla catena di comando. Sono escluse funzioni di direzione, coordinamento o vigilanza sui comandi; le funzioni che incidono sulla disponibilità di personale, mezzi e risorse per il soccorso richiedono l'intesa del comando regionale competente; sono fatti salvi i poteri del datore di lavoro; la titolarità e le funzioni vicarie sono riservate ai dirigenti dei ruoli operativi; il regolamento di organizzazione è vincolato al principio del comma 2-bis. Si evita così che la gestione di materie formalmente «non operative» si traduca in una seconda linea gerarchica capace di condizionare l'operatività.

La formulazione risponde inoltre al rilievo del Consiglio di Stato, che ha chiesto all'Amministrazione di esplicitare le ragioni dell'incremento dell'organico apicale e il suo rapporto con l'obiettivo di «ottimizzazione

delle funzioni e dei compiti» posto dalla delega (§ 51 del parere interlocutorio), e corregge il mancato coordinamento con l'art. 172.

Impatto finanziario

Nullo. La norma di principio ha natura ordinamentale. Nell'ipotesi principale la soppressione delle nuove strutture non genera nuovi o maggiori oneri: le posizioni dirigenziali che lo schema intende destinarvi restano nella dotazione organica della Tabella A e sono restituite alle Direzioni centrali e ai comandi, con effetto di recupero di capacità operativa. Nell'ipotesi subordinata le direzioni operano, come già previsto dalla Relazione tecnica, senza oneri aggiuntivi e nell'ambito della dotazione organica. Non è richiesta alcuna copertura ai sensi dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

A.P.VV.F. SI.N.DIR.VV.F.

Scheda n. 1 – Ridenominazione dei ruoli tecnici e separazione dell'area amministrativo-contabile

Disposizioni incise

Art. 140, commi 2, 3 e 5, dello schema; conseguentemente artt. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 e 182, nonché Tabelle A, B e C allegate.

Cosa prevede il testo dello schema

L'art. 140 istituisce i ruoli tecnici del personale direttivo e dirigente, articolandoli al comma 5 nei settori d'impiego amministrativo-contabile, informatico, scientifico e ginnico-sportivo, e attribuisce ai commi 2 e 3 a tutto il personale, indistintamente, le qualifiche di direttore tecnico in prova, direttore tecnico, direttore vicedirigente tecnico, primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico. L'art. 145 consente l'accesso al ruolo con lauree magistrali a indirizzo giuridico, economico, informatico, scientifico, motorio-sportivo e umanistico.

Incongruenze e profili di illogicità

L'attributo «tecnico» individua nell'ordinamento professionale italiano, in materia di costruzioni, impianti e sicurezza antincendio, le professioni regolamentate di ingegnere e architetto, subordinate a esame di Stato e iscrizione all'albo. Qualificare come «direttore tecnico» e come «dirigente generale tecnico» il funzionario laureato in giurisprudenza o in economia preposto ad attività di bilancio e contenzioso produce confusione istituzionale verso l'esterno e dequalificazione della componente ingegneristica verso l'interno. La distorsione è quantitativamente rilevante: la Tabella A assegna al solo settore amministrativo-contabile 235 delle 303 unità complessive del ruolo dei direttivi tecnici.

TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO	TESTO PROPOSTO IN EMENDAMENTO
Art. 140 (Istituzione e articolazione dei ruoli tecnici del personale direttivo e dirigente)	Art. 140 (Istituzione e articolazione dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente)
2. Il ruolo dei direttivi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) direttore tecnico in prova; b) direttore tecnico; c) direttore vicedirigente tecnico.	2. Il ruolo dei direttivi tecnico-professionali è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) direttore tecnico-professionale in prova; b) direttore tecnico-professionale; c) direttore vicedirigente tecnico-professionale.
3. Il ruolo dei dirigenti tecnici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) primo dirigente tecnico; b) dirigente superiore tecnico; c) dirigente generale tecnico.	3. Il ruolo dei dirigenti tecnico-professionali è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) primo dirigente tecnico-professionale; b) dirigente superiore tecnico-professionale; c) dirigente generale tecnico-professionale.
5. I settori di impiego sono articolati in amministrativo-contabile, informatico, scientifico e ginnico sportivo.	5. I settori di impiego sono articolati in amministrativo-contabile, informatico, scientifico e ginnico-sportivo. La denominazione della qualifica è in ogni caso integrata dall'indicazione del settore di impiego di appartenenza.
	Norma di coordinamento: alle parole «tecnico», «tecnica» e «tecnici», ovunque ricorrano negli articoli da 141 a 147 e 182 del presente decreto e nelle Tabelle A, B e C allegate con riferimento ai ruoli di cui all'articolo 140, sono sostituite, rispettivamente, le parole «tecnico-professionale», «tecnico-professionale» e «tecnico-professionali».

Motivazione

La proposta ripristina la chiarezza ordinamentale senza sacrificare la posizione del personale interessato. Non degrada né riduce alcuna qualifica: si limita a rendere la denominazione conforme al contenuto professionale effettivo e impone che la qualifica sia sempre integrata dall'indicazione del settore d'impiego, in modo che il destinatario esterno di un atto del Corpo possa immediatamente distinguere l'atto tecnico-ingegneristico dall'atto amministrativo-contabile.

La formula «tecnico-professionale» è preferita a soluzioni più radicali di separazione dei ruoli per tre ragioni convergenti. In primo luogo mantiene una continuità terminologica con il lessico già impiegato dal d.lgs. 217/2005, che alla Tabella B utilizza l'espressione «funzioni tecnico-professionali» per designare l'insieme delle componenti non operative: la proposta non introduce quindi una categoria nuova, ma recupera una nozione già propria del sistema. In secondo luogo preserva la posizione dei settori informatico e scientifico, che presentano un contenuto professionale effettivo riconducibile alle scienze applicate e in parte assistito da titoli abilitanti — si pensi all'abilitazione e all'iscrizione all'albo degli psicologi richieste dall'art. 145, comma 2, per il profilo di psicologo. In terzo luogo è la soluzione a minore impatto emendativo, perché opera per sostituzione lessicale mediante norma di coordinamento e non richiede la riscrittura dell'architettura dei ruoli né la modifica delle dotazioni organiche.

Impatto finanziario

Nullo. La modifica ha natura esclusivamente nominalistica e non incide su dotazioni organiche, percorsi di carriera, trattamenti economici tabellari o accessori. Non è richiesta alcuna copertura ai sensi dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

A.P.VV.F. SI.N.DIR.VV.F.

Scheda n. 2 – Riserva della funzione di Comandante provinciale, quale datore di lavoro, alla qualifica di Dirigente Superiore

Disposizioni incise

Tabella B allegata allo schema, sezione «Dirigenti con funzioni operative e funzioni tecnico-professionali»; art. 170, comma 1, dello schema. Non l'art. 155, che disciplina esclusivamente lo scrutinio di accesso alla qualifica di primo dirigente e non contiene declaratorie di incarichi.

Cosa prevede il testo dello schema

La Tabella B allegata allo schema attribuisce l'incarico di funzione di «Comandante provinciale dei vigili del fuoco» tanto alla qualifica di dirigente superiore operativo, con dotazione di 131 unità, quanto alla qualifica di primo dirigente operativo, con dotazione di 114 unità. L'art. 170, comma 1, rimette a un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione degli incarichi conferibili a ciascuna qualifica dirigenziale.

Incongruenze e profili di illogicità

Il Comandante provinciale è titolare delle posizioni di garanzia in materia di salute e sicurezza sul lavoro e risponde penalmente ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. della sicurezza del personale impiegato negli interventi di soccorso. Nessuna differenziazione economica è tuttavia prevista, a parità di qualifica, rispetto ai dirigenti privi di funzioni datoriali territoriali: la Tabella C assegna al primo dirigente operativo, al primo dirigente tecnico e al primo dirigente medico il medesimo stipendio tabellare di 46.806,64 euro e la medesima retribuzione di posizione in quota fissa di 21.859,46 euro.

La duplice attribuzione del medesimo incarico a due qualifiche diverse produce inoltre una disparità di trattamento fra titolari della stessa funzione, esposti a identiche responsabilità, che non trova giustificazione in una diversa consistenza dei compiti ma nella sola distribuzione dei posti in organico.

Lo schema ha già riconosciuto il principio e ha già stanziato le risorse per attuarlo. La Relazione illustrativa dà atto che «sono stati elevati da primo dirigente a dirigente superiore 70 posti funzione da Comandante dei vigili del fuoco con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità da primo dirigente operativo». La proposta non chiede quindi al legislatore delegato un cambio di indirizzo, ma il certo completamento di un'operazione che egli stesso ha avviato e che con la declaratoria delle funzioni del primo dirigente sembra potenzialmente aver lasciato a metà, con l'effetto di generare due regimi per il medesimo incarico.

TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO	TESTO PROPOSTO IN EMENDAMENTO
Tabella B – Dirigenti con funzioni operative e funzioni tecnico-professionali	Tabella B – Dirigenti con funzioni operative e funzioni tecnico-professionali
Dirigente superiore operativo (131): Comandante provinciale dei vigili del fuoco; dirigente dell'ufficio del Comandante generale […].	Dirigente superiore operativo: Comandante provinciale dei vigili del fuoco; dirigente dell'ufficio del Comandante generale […].
Primo dirigente operativo (114): Comandante provinciale dei vigili del fuoco; dirigente vicario dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco; dirigente di ufficio delle Direzioni centrali […].	Primo dirigente operativo: dirigente vicario dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco; dirigente di ufficio delle Direzioni centrali […] [soppresse le parole: «Comandante provinciale dei vigili del fuoco;»].
Art. 170, comma 1 […] gli incarichi da conferire ai primi dirigenti del Corpo nazionale […] sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento sono individuati	Art. 170, comma 1 – dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'incarico di Comandante provinciale dei vigili del fuoco, cui sono connesse le funzioni di datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è conferito esclusivamente a

A.P.VV.F. SI.N.DIR.VV.F.

TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO	TESTO PROPOSTO IN EMENDAMENTO
gli incarichi da conferire ai dirigenti superiori, ivi compresi quelli di particolare rilevanza. […]	personale con qualifica di dirigente superiore appartenente ai ruoli operativi.»

Motivazione

La proposta persegue tre obiettivi convergenti. Sul piano della sicurezza, assicura che il presidio datoriale territoriale sia affidato al livello di qualifica più elevato disponibile nella struttura periferica provinciale, coerentemente con l'intensità delle responsabilità penali e civili connesse. Sul piano dell'armonizzazione ordinamentale, allinea il rango del vertice provinciale del Corpo a quello dei vertici provinciali delle altre amministrazioni dello Stato del comparto sicurezza, in attuazione dei princìpi direttivi di armonizzazione della legge delega 4 aprile 2025, n. 42. Sul piano retributivo, introduce l'unico differenziale strutturale oggi possibile fra dirigenti operativi con responsabilità datoriali e dirigenti privi di tali responsabilità: poiché la Tabella C non differenzia il trattamento a parità di qualifica, la differenziazione può essere realizzata soltanto attraverso la qualifica stessa.

Impatto finanziario

La formulazione, qualora effettivamente richieda nuovi posti dirigenziali, comporterà la soppressione di un equivalente valore economico nella pianta organica dei direttivi e/o direttivi aggiunti.

Scheda n. 3 – Omogeneizzazione a nove e diciassette anni delle soglie per gli scatti convenzionali dei ruoli direttivi

Disposizioni incise

Art. 181, comma 1, dello schema; art. 192, comma 1, dello schema. L'art. 182 non richiede modifica testuale, operando per rinvio all'art. 181.

Cosa prevede il testo dello schema

L'art. 181, comma 1, fissa a tredici e ventitré anni le soglie per il primo e il secondo scatto convenzionale del personale dei ruoli operativi e tecnici; l'art. 182 estende la medesima disciplina ai ruoli amministrativo-contabili e informatici; l'art. 192, comma 1, fissa a sedici e ventisei anni le soglie per i direttivi aggiunti. L'art. 183, comma 1, riserva invece al personale direttivo medico le soglie di nove e diciassette anni.

Incongruenze e profili di illogicità

La differenziazione non trova alcuna giustificazione esplicitata né nella Relazione illustrativa né nella Relazione tecnica, entrambe limitandosi a registrare il dato senza motivarlo. Essa opera fra carriere fondate sul medesimo requisito di accesso — laurea magistrale quinquennale ed esame di Stato abilitante — e produce, sommata alle ulteriori differenziazioni in tema di promozione a vicedirigente e di accesso alla dirigenza, un divario complessivo che la stessa Relazione illustrativa quantifica: il percorso fino alla qualifica apicale con scatto si compie in diciassette anni per i medici e in ventitré anni per gli operativi.

A ciò si aggiunge il rilievo, illustrato al § 2.3 della Parte II, che nel CNVVF le soglie di anzianità non producono l'equiparazione al trattamento della qualifica dirigenziale superiore, come avviene nel comparto sicurezza, ma un incremento forfettario che lascia impregiudicato un divario di oltre 14.000 euro annui di solo stipendio tabellare alla soglia dei tredici anni e di oltre 15.000 euro alla soglia dei ventitré. L'anticipazione delle soglie costituisce quindi non un beneficio aggiuntivo, ma la misura minima di riequilibrio praticabile a fronte di una perequazione dichiarata e non realizzata.

TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO	TESTO PROPOSTO IN EMENDAMENTO
Art. 181, comma 1 «Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nelle qualifiche è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventitré anni di effettivo servizio.»	Art. 181, comma 1 «Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia maturato nove anni di effettivo servizio nelle qualifiche è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo diciassette anni di effettivo servizio.» Art. 181, comma 2 – le parole «ventitré anni» sono sostituite dalle seguenti: «diciassette anni».
Art. 192, comma 1 «Al personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nel ruolo è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio nel ruolo.»	Art. 192, comma 1 «Al personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti che abbia maturato nove anni di effettivo servizio nel ruolo è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo diciassette anni di effettivo servizio nel ruolo.»

Motivazione

La proposta unifica su un'unica soglia temporale — nove e diciassette anni — la progressione economica convenzionale di tutto il personale direttivo del Corpo, qualunque sia il ruolo di appartenenza. L'unificazione

è preferibile alla mera equiparazione dei soli operativi ai medici per due ragioni. La prima è di merito: essa elimina in radice, e non soltanto fra due ruoli, la frammentazione delle soglie, che è essa stessa una delle fonti di entropia denunciate al § 2.8. La seconda è di strategia parlamentare: una proposta che chiede un trattamento uniforme per tutte le componenti direttive è assai meno esposta all'obiezione di essere rivendicazione di categoria rispetto a una proposta che chiede l'allineamento di una sola componente.

Si segnala che l'estensione ai direttivi aggiunti, oltre a essere coerente sul piano sistematico, viene proposta perché il requisito all'accesso a tale qualifica direttiva può avvenire solo successivamente aver maturato almeno 7 anni di anzianità nella qualifica inferiore ed a seguito di concorso interno. L'attuale impostazione comporterebbe per la gran parte del personale interno la mancata attribuzione in carriera del secondo scatto convenzionale.

L'uniformità qui richiesta opera in entrambe le direzioni. Alla parificazione delle soglie degli scatti si accompagna, con la Scheda n. 7, la parificazione a nove anni dell'anzianità richiesta per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, oggi fissata in cinque anni per la sola componente medica.

Impatto finanziario

Da quantificare in sede tecnica. L'onere corrisponde all'anticipazione di quattro anni per il primo scatto e di sei anni per il secondo per il personale dei ruoli operativi e tecnici (dotazione organica di 603 direttivi operativi e 303 direttivi tecnici, Tabella A), e di sette e nove anni per il ruolo dei direttivi aggiunti (280 unità, Tabella A). Si tratta della proposta a maggiore impatto dell'intero dossier: per la relativa copertura si rinvia alla Parte IV, che individua quattro fonti a valere sulle risorse già iscritte nell'atto.

Scheda n. 4 – Riconoscimento economico delle funzioni vicarie del Comandante e dei dirigenti

Disposizioni incise

Inserimento di un art. 179-bis nello schema, all'interno del Capo VI (Disposizioni comuni al personale direttivo e dirigente); art. 197, comma 1, lettera a), quanto alla sede di quantificazione.

Cosa prevede il testo dello schema

Lo schema non contiene alcuna disposizione sull'indennità spettante per l'esercizio delle funzioni vicarie. L'art. 136, comma 2, attribuisce al direttore vicedirigente le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente e la possibilità di essere incaricato della reggenza; l'art. 179 disciplina la retribuzione di rischio e di posizione rinviandone la misura al procedimento negoziale; l'art. 197, comma 1, lettera a), riserva al medesimo procedimento il trattamento economico accessorio del personale direttivo. Nella disciplina negoziale vigente le funzioni vicarie sono compensate con un'indennità di 50 euro lordi mensili.

Incongruenze e profili di illogicità

Un compenso di 600 euro lordi annui è manifestamente sproporzionato rispetto all'assunzione, in sede di supplenza, delle responsabilità civili, penali, contabili e datoriali del Comandante provinciale. La sproporzione è resa più evidente dal fatto che lo schema stesso, come si è illustrato al § 2.4, ha ritenuto la funzione vicaria presso i Comandi di rilievo tale da dirigenzializzarne ventiquattro posizioni: la medesima funzione riceve dunque, nell'ambito dello stesso atto, due valutazioni radicalmente divergenti a seconda della disponibilità di posti in organico.

TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO	TESTO PROPOSTO IN EMENDAMENTO
Nessuna disposizione dello schema disciplina l'indennità per l'esercizio delle funzioni vicarie.	Art. 179-bis (Indennità per l'esercizio delle funzioni vicarie) 1. Al personale con qualifica di direttore vicedirigente designato, ai sensi dell'articolo 136, comma 2, quale vicario del Comandante provinciale dei vigili del fuoco è attribuita un'indennità di funzione vicaria, in ragione della continuativa assunzione, in sede di supplenza, delle responsabilità connesse alla qualità di datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle correlate posizioni di garanzia.
Art. 197, comma 1 «Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario e quello correlato all'attribuzione di posizioni organizzative del personale appartenente ai ruoli direttivi […]».	2. Un'indennità di funzione vicaria è altresì attribuita al personale con qualifica di direttore vicedirigente designato quale vicario del dirigente di struttura centrale o periferica diversa dal Comando provinciale. 3. La misura delle indennità di cui ai commi 1 e 2 è determinata nell'ambito del procedimento negoziale di cui all'articolo 197, ed è graduata in relazione alla qualifica del dirigente sostituito. Per la corresponsione delle indennità è autorizzato l'uso delle somme di cui all'art. 20 comma 9 del DL 76/2020. 4. L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile, per il medesimo periodo, con il trattamento economico spettante per l'esercizio di incarichi di livello dirigenziale.

Motivazione

La proposta riconosce in fonte primaria l'esistenza e la peculiarità dell'istituto vicario, sottraendolo alla sola disponibilità negoziale, e ne vincola il finanziamento a uno stanziamento dedicato, senza tuttavia invadere la

riserva di negoziazione sulla quantificazione. La distinzione fra il vicario del Comandante provinciale, esposto a responsabilità datoriali piene, e il vicario del dirigente di altra struttura, esposto a responsabilità di supplenza gestionale, consente di modulare l'istituto in modo proporzionato e di rendere la proposta finanziariamente scalabile in sede di negoziazione ed attribuibile al personale direttivo di tutti i ruoli, operativi, “tecnici”, medici ecc.

Il comma 4 è inserito per evitare duplicazioni di trattamento nelle sedi in cui la funzione vicaria è già stata dirigenzializzata mediante i ventiquattro posti funzione di primo dirigente vicario istituiti dallo schema: l'indennità è destinata a operare esclusivamente là dove la funzione continua a essere esercitata da personale direttivo non dirigenziale. La formulazione rende quindi la proposta complementare — e non alternativa o concorrente — rispetto all'intervento già compiuto dal legislatore delegato.

Impatto finanziario

L'onere viene coperto con fondi già a disposizione dell'Amministrazione che hanno natura fissa e ricorrente e che erano destinati proprio alla remunerazione delle maggiori responsabilità dei funzionari Vice Dirigenti per il tramite delle posizioni organizzative, quest'ultime soppresse con il nuovo schema di decreto.

Scheda n. 5 – Clausola di salvaguardia e riassorbimento dell'organico dirigenziale AIB ad esaurimento

Disposizioni incise

Inserimento di un articolo aggiuntivo nel Titolo IV, Capo I, dello schema, dedicato alle disposizioni transitorie e di primo inquadramento, in coda all'art. 231.

Cosa prevede il testo dello schema

L'art. 238 dello schema, novellando l'art. 13 del d.lgs. 97/2017, abroga i ruoli speciali ad esaurimento antincendio boschivo e ne inquadra il personale nei corrispondenti ruoli operativi, «ad eccezione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti AIB». L'art. 231 disciplina analiticamente l'inquadramento del personale AIB appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e capi reparto, degli ispettori e dei direttivi speciali antincendi. Nessuna disposizione dello schema si occupa invece della sorte dei posti di qualifica dirigenziale AIB destinati a rendersi vacanti per cessazione dal servizio dei titolari.

Incongruenze e profili di illogicità

In assenza di una clausola di confluenza, i posti dirigenziali AIB si estinguono progressivamente con la cessazione dei rispettivi titolari. L'effetto è una contrazione netta e irreversibile della dotazione organica dirigenziale complessiva destinata al soccorso tecnico, in contrasto con l'indirizzo di potenziamento della dirigenza che lo stesso schema persegue: la Relazione illustrativa dà atto dell'incremento di cinque unità della dotazione dei dirigenti generali e della rimodulazione in aumento delle qualifiche dirigenziali con particolare riferimento a quelle “amministrative” e mediche ed in minor percentuale quelle operative. Il riordino produrrebbe dunque un annullamento del beneficio a vantaggio delle componenti operative mediante la soppressione dei ruoli dirigenziali attualmente coperti dal ruolo AIB.

TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO	TESTO PROPOSTO IN EMENDAMENTO
Titolo IV, Capo I – Disposizioni transitorie e di primo inquadramento (Nessuna previsione sulla sorte dei posti di qualifica dirigenziale dei ruoli AIB ad esaurimento che si rendono vacanti.)	Art. 231-bis (Clausola di salvaguardia della dotazione organica dirigenziale dei ruoli AIB ad esaurimento) 1. I posti delle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore appartenenti ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, man mano che si rendono vacanti per cessazione dal servizio a qualsiasi titolo del personale titolare, incrementano la dotazione organica delle corrispondenti qualifiche dei ruoli operativi dei dirigenti di cui all'articolo 135 del presente decreto. 2. La confluenza di cui al comma 1 opera a invarianza degli oneri complessivi già iscritti a legislazione vigente per i predetti posti e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. La Tabella A allegata al presente decreto è aggiornata con cadenza annuale, con decreto del Ministro dell'interno, in relazione agli incrementi intervenuti ai sensi del comma 1.

Motivazione

La proposta impedisce il depauperamento silenzioso dell'organico dirigenziale del soccorso tecnico e consolida stabilmente nei ruoli operativi ordinari posizioni già finanziate. La formulazione è costruita per essere insuscettibile di rilievi di copertura: il comma 2 esplicita che la confluenza opera a invarianza degli oneri già

iscritti, poiché i posti sono già presenti nella dotazione organica e già scontati nella spesa a legislazione vigente; non si tratta quindi dell'istituzione di nuovi posti, ma della conservazione di posti esistenti mediante il loro trasferimento contabile da un ruolo destinato all'estinzione a un ruolo a regime. Il comma 3 assicura la trasparenza dell'operazione mediante l'aggiornamento periodico dell'allegato.

Sul piano dell'opportunità politica, questa è la scheda che presenta il migliore rapporto fra rilevanza del risultato e resistenza attesa: non incide su alcuna posizione soggettiva di altre componenti del personale, non produce oneri, non altera equilibri fra ruoli, e si limita a evitare una perdita secca che nessuno degli atti preparatori mostra di avere consapevolmente voluto.

Impatto finanziario

Nullo, con effetto di conservazione di risorse già stanziate.

A.P.VV.F. SI.N.DIR.VV.F.

Scheda n. 6 – Rettifica della decorrenza degli scatti dei ruoli ad esaurimento e ripristino della gerarchia retributiva

Disposizioni incise

Art. 238 dello schema, nelle parti che sostituiscono il comma 13 dell'art. 13-ter, il comma 12 dell'art. 13-quater, il comma 11 degli artt. 13-quinquies e 13-sexies, il comma 9 dell'art. 13-septies e il comma 12 dell'art. 13-octies del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97, nonché il comma 2-bis introdotto nell'art. 13 del medesimo decreto per i ruoli direttivi AIB ad esaurimento.

Cosa prevede il testo dello schema

Le disposizioni novellate dall'art. 238 stabiliscono, con formula ripetuta identica per tutti i ruoli ad esaurimento, che «al personale di cui al presente articolo viene attribuito un primo scatto convenzionale alla data del 1° gennaio 2026» e «un ulteriore scatto convenzionale alla data del 1° gennaio 2034». La decorrenza è calendariale e prescinde dall'anzianità individualmente maturata.

Incongruenze e profili di illogicità

Il personale interessato è entrato nei ruoli direttivi speciali il 1° gennaio 2018 ed è stato reclutato in origine sulla base del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Al 1° gennaio 2026 avrà maturato circa otto anni di servizio direttivo. Il beneficio economico è quindi conseguito con circa cinque anni di anticipo rispetto ai direttivi ordinari laureati magistrali abilitati (tredici anni, art. 181) e con circa otto anni di anticipo rispetto ai direttivi aggiunti laureati e abilitati (sedici anni, art. 192). Come illustrato al § 2.7, la disposizione novellata non riproduce inoltre la clausola di condizionamento a merito e disciplina che gli artt. 181, comma 3, 183, comma 3, e 192, comma 2, pongono per tutte le altre componenti del ruolo direttivo.

TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO	TESTO PROPOSTO IN EMENDAMENTO
Art. 238 – novella al comma 13 dell'art. 13-ter del d.lgs. 97/2017 (e disposizioni di identico tenore per gli artt. 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies e 13-octies) «13. Al personale di cui al presente articolo viene attribuito un primo scatto convenzionale alla data del 1° gennaio 2026. Al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale alla data del 1° gennaio 2034.»	Art. 238 – novella al comma 13 dell'art. 13-ter del d.lgs. 97/2017 (e disposizioni di identico tenore per gli artt. 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies e 13-octies) «13. Al personale di cui al presente articolo è attribuito un primo scatto convenzionale al maturare di nove anni di effettivo servizio nel ruolo e, comunque, non prima del 1° gennaio 2027. Al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale al maturare di diciassette anni di effettivo servizio nel ruolo e, comunque, non prima del 1° gennaio 2035. Si applicano le condizioni previste dall'articolo 192, commi 2 e 4, del decreto legislativo recante il riordino dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»

Motivazione

La proposta persegue tre risultati distinti e cumulativi.

Primo: sostituisce alla decorrenza calendariale un criterio di anzianità effettiva. L'attribuzione di un beneficio economico legato a una data fissa, anziché al servizio prestato, è estranea alla logica dell'istituto dello scatto convenzionale, che in tutte le altre disposizioni dello schema (artt. 181, 182, 183, 192) è ancorato al decorso di un periodo di effettivo servizio. La rettifica riconduce quindi la disposizione alla coerenza sistematica del decreto.

Secondo: individua nel 1° gennaio 2027 la data corretta e ne esplicita la ragione. Poiché il personale dei ruoli ad esaurimento è entrato nel ruolo direttivo il 1° gennaio 2018, la soglia dei nove anni di effettivo servizio nel ruolo — che la Scheda n. 3 propone come parametro generale per tutto il personale direttivo del Corpo — matura esattamente il 1° gennaio 2027. La data proposta non è quindi il frutto di un differimento arbitrario di un anno, ma la conseguenza aritmetica dell'applicazione a questo personale della medesima regola proposta per tutti gli altri ruoli direttivi. Simmetricamente, il secondo scatto è collocato al 1° gennaio 2035, corrispondente alla soglia dei diciassette anni. È un punto da valorizzare in sede di audizione, perché consente di presentare la proposta non come una penalizzazione di una categoria, ma come l'estensione a essa del regime generale.

Terzo: ripristina il condizionamento meritocratico e disciplinare. Il rinvio all'art. 192, commi 2 e 4, reintroduce per i ruoli ad esaurimento le medesime cause ostative all'attribuzione dello scatto previste per tutte le altre componenti del ruolo direttivo, sanando la disparità strutturale rilevata al § 2.7 e assicurando che il beneficio abbia ovunque la medesima natura giuridica di diritto condizionato.

Va segnalato che la clausola di salvaguardia retributiva di cui all'art. 236 dello schema — che prevede l'attribuzione di un assegno ad personam pensionabile riassorbibile nei casi in cui, per effetto degli inquadramenti, il personale consegua un trattamento inferiore a quello in godimento — non trova applicazione nella fattispecie, poiché la proposta non incide su trattamenti già acquisiti ma sulla decorrenza di un beneficio futuro non ancora maturato alla data di entrata in vigore del decreto. Non si pongono pertanto questioni di affidamento tutelabile.

Impatto finanziario

Con effetto di risparmio rispetto al testo dello schema. Il differimento della decorrenza del primo scatto dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 e del secondo dal 1° gennaio 2034 al 1° gennaio 2035, unitamente all'introduzione delle cause ostative, riduce l'onere già quantificato dalla Relazione tecnica nella tabella 9 e nell'allegato 4-bis. Le risorse così liberate costituiscono una delle fonti di copertura indicate nella Parte IV per il finanziamento della Scheda n. 3.

A.P.VV.F. SI.N.DIR.VV.F.

Scheda n. 7 – Uniformazione a nove anni dell'anzianità richiesta per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico

Disposizioni incise

Art. 167, comma 1, dello schema. La proposta non incide sull'art. 155, comma 2, che già fissa in nove anni l'anzianità richiesta per i ruoli operativi e tecnici e che costituisce il parametro di riferimento.

Cosa prevede il testo dello schema

L'art. 167, comma 1, ammette allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico i direttori vicedirigenti medici che abbiano maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici. L'art. 155, comma 2, richiede invece, per l'accesso alla medesima qualifica nei ruoli operativi e tecnici, almeno nove anni di effettivo servizio nel ruolo direttivo. L'art. 166 riserva inoltre al personale medico la promozione alla qualifica vicedirigenziale dopo due anni e sei mesi, contro i cinque anni dell'art. 154.

Incongruenze e profili di illogicità

La differenziazione opera fra carriere fondate sul medesimo requisito di accesso — laurea magistrale quinquennale, esame di Stato abilitante e iscrizione all'albo — e non trova alcuna giustificazione esplicitata né nella Relazione illustrativa né nella Relazione tecnica. Il divario non è marginale: sommando l'art. 166 e l'art. 167, il medico accede alla dirigenza dopo cinque anni di ruolo direttivo, l'ingegnere e l'architetto dopo nove, con uno scarto di quattro anni per l'accesso alla medesima area contrattuale.

Né la differenza può essere giustificata da esigenze di copertura degli organici. La Tabella A fissa in 30 unità la dotazione del ruolo dei direttivi medici e in 19 quella dei dirigenti medici — 10 primi dirigenti e 9 dirigenti superiori — con un rapporto fra dotazione dirigenziale e dotazione direttiva pari a circa 0,63; nei ruoli operativi il medesimo rapporto è di 245 dirigenti su 603 direttivi, cioè circa 0,41. La componente medica dispone quindi, in proporzione, di una dotazione dirigenziale sensibilmente più ampia: l'abbreviazione dell'anzianità non risponde a un'esigenza di alimentazione del ruolo, ma si somma a una struttura di organico già più favorevole.

Il rilievo si salda a quanto illustrato al § 2.5: la componente medica cumula progressione più rapida, scatti anticipati, assenza di vincoli di permanenza periferica, formazione specialistica in costanza di rapporto di impiego e facoltà di esercizio della libera professione. In tale quadro, il mantenimento di una soglia dimezzata per l'accesso alla dirigenza non costituisce una differenziazione ragionevole fondata su un diverso contenuto della funzione, ma un ulteriore elemento di quella asimmetria che il riordino, in attuazione dei princìpi di armonizzazione della legge delega 4 aprile 2025, n. 42, avrebbe dovuto ridurre.

TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO	TESTO PROPOSTO IN EMENDAMENTO
Art. 167, comma 1 (Accesso al ruolo dei dirigenti medici) «L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, su domanda, e superamento di un corso di formazione, con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti medici che, alla predetta data, abbiano maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 173, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici e deve aver conseguito una valutazione non inferiore a ottanta nei tre anni precedenti lo scrutinio, ai sensi dell'art. 172.»	Art. 167, comma 1 (Accesso al ruolo dei dirigenti medici) «L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, su domanda, e superamento di un corso di formazione, con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti medici che, alla predetta data, abbiano maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 173, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno **nove** anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici e deve aver conseguito una valutazione non inferiore a ottanta nei tre anni precedenti lo scrutinio, ai sensi dell'art. 172.»

A.P.VV.F. **SI.N.DIR.VV.F.**

Motivazione

La proposta unifica a nove anni, per tutte le componenti direttive del Corpo, l'anzianità di servizio nel ruolo richiesta per l'ammissione allo scrutinio di accesso alla qualifica di primo dirigente. Essa costituisce il completamento logico della Scheda n. 3: se le soglie della progressione economica convenzionale devono essere uniformi a nove e diciassette anni per tutti i direttivi, altrettanto deve valere per la soglia della progressione di carriera, che di quella è il presupposto ordinamentale. Diversamente, la componente medica conseguirebbe simultaneamente il beneficio uniformato degli scatti e il mantenimento di un accesso alla dirigenza dimezzato.

La proposta non arreca pregiudizio al personale medico dirigente in servizio che ha dovuto attendere un tempo molto più lungo per il passaggio alla dirigenza, non incide sulla funzionalità del servizio sanitario del Corpo, assicurata dal personale direttivo medico in servizio indipendentemente dalla qualifica rivestita; e non introduce alcun elemento di penalizzazione, limitandosi ad applicare a una componente il criterio che lo stesso schema già applica a tutte le altre.

Impatto finanziario

Con effetto di risparmio rispetto al testo dello schema. Il differimento di quattro anni della decorrenza delle promozioni alla qualifica di primo dirigente medico produce, per ciascuna promozione differita e per ciascun anno di differimento, un minore onere pari al differenziale fra il trattamento fondamentale del direttore vicedirigente e quello del primo dirigente.

Scheda n. 8 – Procedura straordinaria di accesso alla qualifica di vicedirettore aggiunto nel limite dei posti resi disponibili dalle cessazioni dei direttivi speciali ad esaurimento

Disposizioni incise

Titolo IV, Capo I, dello schema: introduzione di un art. 231-ter. L'art. 186 non è modificato: la proposta ne conserva integralmente i requisiti di titolo, le prove concorsuali e le cause ostative, derogando in via transitoria al solo requisito di anzianità.

Cosa prevede il testo dello schema

L'art. 186, comma 1, subordina la partecipazione al concorso interno per vicedirettore aggiunto al possesso congiunto di un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori antincendi non inferiore a otto anni, della laurea triennale conseguita nell'ambito delle facoltà di ingegneria o architettura e della relativa abilitazione professionale. Nessuna disposizione transitoria disciplina l'utilizzo dei posti del ruolo che si rendono disponibili per effetto delle cessazioni dal servizio dei direttivi speciali ad esaurimento, i cui posti la Relazione tecnica dichiara resi indisponibili «fino alla cessazione dal servizio» dei titolari.

Incongruenze e profili di illogicità

Come illustrato al § 2.11, l'atto produce un disallineamento fra due suoi effetti. Da un lato chiude l'alimentazione esterna del ruolo degli ispettori antincendi, cristallizzando la platea dei circa 200 ispettori laureati e abilitati assunti con i concorsi del 2023 e del 2024, la cui eleggibilità al concorso dell'art. 186 matura non prima del 2031. Dall'altro rende disponibili, con le cessazioni dei direttivi speciali, posti del ruolo dei direttivi aggiunti già finanziati, che nell'intervallo non potrebbero essere coperti da alcuna procedura.

L'effetto è duplice e converge nella stessa direzione: posti finanziati che restano vacanti e capacità tecnica selezionata dall'Amministrazione che resta inutilizzata nella qualifica corrispondente.

Va aggiunto che il requisito di anzianità dell'art. 186 fu concepito per un ruolo alimentato in via ordinaria: applicato a una platea chiusa e non rinnovabile secondo lo schema di riordino che ne ha eliminato la fonte di alimentazione, esso non svolge più la funzione selettiva per cui è previsto, ma opera come mero differimento di accesso ad una qualifica.

TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO	TESTO PROPOSTO IN EMENDAMENTO
Art. 186, comma 1 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di vicedirettore aggiunto) «L'accesso alla qualifica di vicedirettore aggiunto avviene, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi e dei vicedirettori antincendi, in possesso dei seguenti requisiti: a) anzianità di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori antincendi non inferiore ad otto anni; b) laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria o architettura […]; c) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera b).»	Art. 186, comma 1 — invariato.
Titolo IV, Capo I – Disposizioni transitorie e di primo inquadramento Nessuna disposizione disciplina l'utilizzo dei posti del ruolo dei direttivi aggiunti che si rendono disponibili per effetto	Dopo l'articolo 231-bis è inserito il seguente: «Art. 231-ter (Disposizioni transitorie per l'accesso alla qualifica di vicedirettore aggiunto) 1. Per ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto è bandito un concorso interno

A.P.VV.F. SI.N.DIR.VV.F.

TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO	TESTO PROPOSTO IN EMENDAMENTO
delle cessazioni dal servizio del personale dei ruoli direttivi speciali ad esaurimento.	straordinario per l'accesso alla qualifica di vicedirettore aggiunto, con le modalità di svolgimento, le prove di esame, i criteri di valutazione dei titoli e le cause di esclusione di cui all'articolo 186. 2. Il numero dei posti messi a concorso ai sensi del comma 1 è pari, per ciascun anno, al numero dei posti del ruolo dei direttivi aggiunti che si rendono disponibili per effetto delle cessazioni dal servizio, intervenute nell'anno precedente, del personale dei ruoli direttivi speciali ad esaurimento di cui all'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nel limite delle corrispondenti risorse finanziarie che si rendono conseguentemente disponibili. 3. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso a partecipare il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 186, comma 1, lettere b) e c), alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, in deroga al requisito di anzianità di cui alla lettera a) del medesimo comma, ridotto a quattro anni. 4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Motivazione

La proposta non istituisce un canale di accesso nuovo né riservato: utilizza la procedura concorsuale che lo stesso art. 186 già prevede, con le medesime prove, i medesimi titoli e le medesime cause di esclusione per motivi di merito e di disciplina. La deroga riguarda esclusivamente il requisito di anzianità, di fatto ridotto da otto a quattro anni per il periodo transitorio: resta quindi ferma un'anzianità minima di servizio nel ruolo degli ispettori, sufficiente a garantire la conoscenza dell'organizzazione e delle procedure operative del Corpo.

La formulazione, in ogni caso, estende la misura a tutti gli ingegneri e architetti abilitati presenti nel ruolo, coerentemente con la finalità di tutela dell'intera componente tecnica del Corpo.

Il meccanismo di determinazione dei posti è autoregolato: il comma 2 non fissa un contingente, ma àncora il numero dei posti banditi alle cessazioni effettivamente intervenute nell'anno precedente e alle risorse che ne derivano. La disposizione non richiede quindi alcuna stima demografica preventiva, non incide sulla dotazione organica complessiva del ruolo, che resta quella fissata dalla Tabella A, e non anticipa alcuna spesa rispetto al profilo temporale già scontato negli atti preparatori.

La misura opera inoltre su un insieme di posti distinto da quello considerato alla Parte IV come fonte di copertura della Scheda n. 3. La dotazione organica del ruolo è di 280 unità: di queste, circa 100 sono rese temporaneamente indisponibili dalla presenza dei direttivi speciali ad esaurimento ed è su queste — e solo su queste, man mano che si liberano per cessazione dei titolari — che opera la presente proposta; le restanti 180, oggetto della rimodulazione proposta alla Parte IV, non sono in alcun modo incise. Le due misure non concorrono quindi sulle stesse risorse e nessuna posta è computata due volte.

Va infine segnalata la sinergia con la Scheda n. 3: l'accesso tardivo al ruolo dei direttivi aggiunti è la ragione per cui, come ivi rilevato, gran parte del personale interessato non conseguirebbe mai il secondo scatto convenzionale. Le due misure sono complementari e non alternative: la presente incide sul tempo di accesso alla qualifica, quella sulla soglia della progressione economica una volta acquisita.

Impatto finanziario

Nullo. Misura a invarianza finanziaria mediante meccanismo di turn-over. Ciascun posto messo a concorso è coperto dalle risorse che si rendono disponibili per effetto della cessazione dal servizio di un'unità dei ruoli direttivi speciali ad esaurimento. Non vi è anticipazione di spesa, poiché il concorso è bandito nell'anno successivo a quello delle cessazioni cui è commisurato, né incremento di dotazione organica.

Si segnala, per la sede tecnica, che la Relazione tecnica utilizza il criterio del «numero finanziariamente corrispondente» di posti resi indisponibili: il comma 2 della disposizione proposta adotta il medesimo criterio, sicché il rapporto fra cessazioni e posti banditi è determinato dall'equivalenza di spesa e non dal mero rapporto numerico fra unità. Il valore unitario di riferimento andrà acquisito dall'Amministrazione in sede di verifica della relazione tecnica.

Scheda n. 9 – Coordinamento delle norme di primo inquadramento con le soglie degli scatti convenzionali

Disposizioni incise

Artt. 228, commi 6, 7 e 8, e 229, commi 6, 7 e 8, dello schema. L'art. 230, relativo all'inquadramento dei direttivi medici, non richiede modifiche, essendo già costruito sulle soglie di nove e diciassette anni: esso costituisce anzi il modello di riferimento della presente scheda.

Cosa prevede il testo dello schema

Le norme di primo inquadramento del Titolo IV, Capo I, traducono in posizioni economiche le anzianità maturate sotto il regime previgente. L'art. 230, per i direttivi medici, attribuisce il primo scatto convenzionale «a nove anni» e il secondo «a diciassette anni», in piena corrispondenza con l'art. 183. L'art. 228, per i direttivi operativi, attribuisce invece il primo scatto «a 12 anni» e il secondo «a 20 anni». L'art. 229, per i direttivi tecnici, riproduce le medesime soglie temporali ma non attribuisce alcuno scatto convenzionale: i commi 6, 7 e 8 dispongono l'inquadramento nella qualifica di direttore vicedirigente tecnico senza alcuna menzione dello scatto, anche per il personale che alla data di entrata in vigore ne risulti già titolare.

Incongruenze e profili di illogicità

Il primo profilo riguarda le soglie. Le anzianità di dodici e venti anni indicate dall'art. 228 non corrispondono né a quelle dell'art. 181, che fissa il regime a regime in tredici e ventitré anni, né alle denominazioni delle posizioni economiche della Tabella C, che reca esclusivamente le voci «scatto convenzionale a 13 anni», «a 16 anni», «a 17 anni» e «a 23 anni». La disposizione di inquadramento richiama dunque posizioni economiche che l'allegato non contempla.

Il secondo profilo è più rilevante e riguarda i direttivi tecnici. Poiché l'art. 229 non menziona l'attribuzione di alcuno scatto, il personale che alla data di entrata in vigore del decreto sia titolare del primo scatto convenzionale a sedici anni o del secondo a ventisei anni risulterebbe inquadrato nella nuova qualifica senza il riconoscimento dello scatto già maturato. Si tratta, con ogni probabilità, di una lacuna redazionale; il suo effetto letterale sarebbe però la perdita di una posizione economica già acquisita, in contrasto con il principio di conservazione che percorre l'intero Capo I e con la clausola di salvaguardia retributiva dell'art. 236. La presente scheda ne chiede la correzione nell'interesse del personale dei ruoli tecnici, indipendentemente dall'accoglimento delle altre proposte.

Il terzo profilo è di coordinamento con le proposte del presente dossier. Le Schede n. 3 e n. 6 chiedono di fissare in nove e diciassette anni le soglie degli scatti convenzionali per tutte le componenti direttive. Ove esse fossero accolte senza intervenire sulle norme di primo inquadramento, il personale in servizio alla data di entrata in vigore resterebbe inquadrato secondo soglie diverse da quelle applicabili a regime, con l'effetto paradossale di escludere dal beneficio proprio il personale che ha già maturato l'anzianità richiesta. Le norme di inquadramento e le norme a regime devono quindi essere modificate contestualmente.

A.P.VV.F. **SI.N.DIR.VV.F.**

TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO	TESTO PROPOSTO IN EMENDAMENTO
Art. 228 (Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli dei direttivi operativi) «6. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente, che abbia maturato dodici anni e meno di venti anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del primo scatto convenzionale a 12 anni. 7. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del primo scatto convenzionale a sedici anni che abbia maturato sedici anni e meno di venti anni […] è inquadrato […] con l'attribuzione del primo scatto convenzionale a 12 anni. 8. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale a ventisei anni è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale a 20 anni.»	Art. 228 (Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli dei direttivi operativi) «6. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente, che abbia maturato NOVE anni e meno di DICIASSETTE anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del primo scatto convenzionale a NOVE anni. 7. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del primo scatto convenzionale a sedici anni che abbia maturato sedici anni e meno di DICIASSETTE anni […] è inquadrato […] con l'attribuzione del primo scatto convenzionale a NOVE anni. 8. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale a ventisei anni, ovvero che abbia maturato DICIASSETTE anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale a DICIASSETTE anni.»
Art. 229 (Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli dei direttivi tecnici) «6. Il personale […] che abbia maturato dodici anni e meno di venti anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente tecnico nei corrispondenti settori di impiego di cui all'articolo 140. 7. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del primo scatto convenzionale a sedici anni […] è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente tecnico […]. 8. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale a ventisei anni […] è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente tecnico […].»	Art. 229 (Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli dei direttivi tecnici) «6. Il personale […] che abbia maturato NOVE anni e meno di DICIASSETTE anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente tecnico nei corrispondenti settori di impiego di cui all'articolo 140 CON L'ATTRIBUZIONE DEL PRIMO SCATTO CONVENZIONALE A NOVE ANNI. 7. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del primo scatto convenzionale a sedici anni […] è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente tecnico […] CON L'ATTRIBUZIONE DEL PRIMO SCATTO CONVENZIONALE A NOVE ANNI. 8. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale a ventisei anni, ovvero che abbia maturato DICIASSETTE anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, […] è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente tecnico […] CON L'ATTRIBUZIONE DEL SECONDO SCATTO CONVENZIONALE A DICIASSETTE ANNI.»

Motivazione

La proposta non introduce alcun principio nuovo: applica alle norme di primo inquadramento la stessa soglia che le Schede n. 3, n. 6 e n. 7 propongono per il regime a regime, replicando per i ruoli operativi e tecnici la tecnica redazionale che l'art. 230 già adotta per i ruoli medici.

La correzione dell'art. 229 ha inoltre carattere autonomo e conservativo. Essa non attribuisce nulla che non sia già maturato, ma impedisce che il passaggio al nuovo ordinamento comporti, per il personale dei ruoli tecnici, la perdita di uno scatto già conseguito. Le scriventi Organizzazioni la propongono a tutela di quel personale e ne chiedono, fermo restando il principio di equità tra ruoli direttivi in merito al tempo di maturazione degli scatti, l'accoglimento anche in via separata rispetto al resto del dossier in quanto ritenuta una lacuna redazionale.

A.P.VV.F. **SI.N.DIR.VV.F.**

Impatto finanziario

Per l'art. 229 l'impatto è nullo, trattandosi del riconoscimento in sede di inquadramento di posizioni economiche già in godimento e già scontate nella spesa a legislazione vigente. Per l'art. 228 l'onere coincide con quello della Scheda n. 3, di cui la presente scheda costituisce la necessaria norma di raccordo, e trova copertura nelle fonti indicate alla Parte IV: non si tratta quindi di un onere aggiuntivo, ma della corretta imputazione temporale del medesimo onere.

PARTE IV – Sostenibilità finanziaria e ordine di priorità

Si espone di seguito la classificazione delle dieci schede per impatto finanziario e l'ipotesi di copertura per quelle che ne richiedono una.

Scheda	Oggetto	Impatto finanziario	Copertura / note
n. 0	Unitarietà della catena di comando e direzioni centrali di coordinamento interregionale	Nullo	Norma ordinamentale. Le posizioni dirigenziali restano nella dotazione organica (Tabella A). Nessuna copertura richiesta. Priorità massima.
n. 1	Ridenominazione dei ruoli tecnico-professionali	Nullo	Modifica nominalistica. Nessuna copertura richiesta.
n. 5	Salvaguardia dell'organico dirigenziale AIB	Nullo, con conservazione di risorse	Posti già finanziati a legislazione vigente.
n. 6	Rettifica decorrenza scatti ruoli ad esaurimento	Effetto di risparmio	Riduce l'onere iscritto nella tabella 9 della Relazione tecnica. Fonte di copertura per la Scheda n. 3.
n. 4	Indennità per le funzioni vicarie	Con risorse già disponibili	Utilizzo delle risorse di cui all'art. 20, comma 9, del d.l. 76/2020 aventi natura fissa e ricorrente e destinate al finanziamento delle posizioni organizzative e fondi riordino allocati attualmente nel fondo di produttività.
n. 2	Comandi provinciali a Dirigente Superiore	Contenuto e da quantificare	Qualora necessario, rimodulazione a rialzo dei posti da Dirigente Superiore a invarianza del numero complessivo dei posti da primo dirigente del ruolo operativo, con soppressione in pianta organica dei posti dei Direttivi e/o Aggiunti per uguale peso finanziario.
n. 3	Scatti a 9 e 17 anni per tutti i direttivi	Rilevante	Risparmi delle Schede n. 6 e n. 7; soppressione in pianta organica dei posti dei Direttivi Aggiunti per uguale peso finanziario; **riallocazione di 12 milioni di euro di risorse del riordino confluite nel fondo di amministrazione e nel fondo di produttività**. Vedi approfondimento.
n. 7	Accesso alla dirigenza medica a nove anni, come per gli altri ruoli direttivi	Effetto di risparmio	Fonte di copertura per la Scheda n. 3. Nessun onere aggiuntivo.
n. 8	Concorso straordinario per vicedirettore aggiunto riservato agli ispettori laureati e abilitati	Nullo — invarianza per turn-over	Posti pari alle cessazioni dei direttivi speciali ad esaurimento, con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Nessuna copertura richiesta.
n. 9	Coordinamento delle norme di primo inquadramento (artt. 228 e 229) con le soglie degli scatti	Nullo per l'art. 229; per l'art. 228 coincide con la Scheda n. 3	Norma di raccordo della Scheda n. 3. La correzione dell'art. 229 è conservativa e a costo zero.

Tabella 3 — Classificazione delle proposte per impatto finanziario e ordine di priorità.

Ipotesi di copertura per la Scheda n. 3

Si indicano quattro fonti, utilizzabili anche congiuntamente, tutte interne al perimetro finanziario dell'atto in esame.

Prima fonte — risparmi derivanti dalla Scheda n. 6. Il differimento di un anno della decorrenza del primo e del secondo scatto convenzionale per l'insieme dei ruoli ad esaurimento (direttivi speciali operativi, aeronaviganti, elisoccorritori, nautici, sommozzatori, tecnici amministrativo-contabili e informatici, nonché direttivi AIB), unitamente all'introduzione delle cause ostative di merito e disciplina, produce una riduzione dell'onere già quantificato dalla Relazione tecnica. Si tratta di una copertura interna, tecnicamente ineccepibile perché non attinge a risorse esterne all'atto e non modifica il quadro complessivo di spesa.

Seconda fonte — rimodulazione della dotazione organica del ruolo dei direttivi aggiunti. La Tabella A fissa in 280 unità la dotazione organica del ruolo dei direttivi aggiunti operativi. La Relazione tecnica precisa che, fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato ai sensi dell'art. 13-ter del d.lgs. 97/2017, «è reso indisponibile un numero finanziariamente corrispondente di posti in tale ruolo». Pertanto un quantitativo di tali posti è reso indisponibile dalla presenza di personale Direttivo Speciale operativo pari a circa 100 unità. Inoltre il personale ispettore laureato, ad oggi pari a circa 200 unità, maturerà i requisiti di accesso alla qualifica non prima del 2030, quando i Direttivi speciali saranno sostanzialmente esauriti per collocamento a riposo (le assunzioni sono del 2023 e 2024), nonché, come sta attualmente accadendo per via della perdita di attrattività del ruolo direttivo operativo, avrà possibilità per il tramite di concorsi di passare al ruolo Direttivo operativo se in possesso di laurea magistrale ed abilitazione professionale. Pertanto vi sono 180 posti di personale Direttivo Aggiunto che rappresentano una immobilizzazione economica di almeno 9 milioni di euro, **di cui 80 posti (4 milioni di euro circa in termini economici) non saranno mai ricoperti per cessazione dell'alimentazione del ruolo ispettori con personale laureato proveniente dall'esterno.** L'attuale schema di decreto infatti prevede l'accesso al ruolo ispettore solo dall'interno e non più con concorso esterno e laurea triennale, pertanto il numero di ispettori giovani laureati si esaurirà progressivamente.

La riduzione della dotazione organica del ruolo pertanto sarebbe operata senza alcun pregiudizio per il personale in servizio né per le procedure concorsuali già bandite, liberando risorse destinabili al finanziamento dell'anticipazione degli scatti.

Si precisa, per chiarezza espositiva, che la rimodulazione qui proposta e la procedura straordinaria di cui alla Scheda n. 8 insistono su insiemi di posti distinti e non concorrenti. La presente fonte riguarda i 180 posti immobilizzati sopra indicati; la Scheda n. 8 riguarda esclusivamente i circa 100 posti resi temporaneamente indisponibili dalla presenza del personale dei ruoli direttivi speciali ad esaurimento, che rientrano nella disponibilità del ruolo con il collocamento a riposo dei titolari e che la procedura straordinaria utilizza a invarianza, mediante turn-over. Nessuna risorsa è quindi computata due volte e la quantificazione della presente fonte resta immutata.

Terza fonte — risparmi derivanti dalla Scheda n. 7. Il riallineamento a nove anni dell'anzianità richiesta per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico differisce di quattro anni la decorrenza delle relative promozioni. Poiché la Tabella A fissa in 19 unità la dotazione dei dirigenti medici a fronte di 30 direttivi medici, il differimento non incide sulla copertura funzionale del servizio sanitario del Corpo — assicurata dal personale direttivo in servizio — ma produce, per ciascuna promozione differita, un minore onere pari al differenziale fra il trattamento fondamentale del direttore vicedirigente e quello del primo dirigente. Anche questa, come le precedenti, è una copertura interna al perimetro finanziario dell'atto: non attinge a risorse esterne e non modifica il quadro complessivo di spesa.

Quarta fonte — riallocazione di 12 milioni di euro di risorse del riordino confluite nel fondo di amministrazione e nel fondo di produttività. Il riordino è finanziato dal fondo istituito dall'art. 6, comma 3, del d.l. 14 marzo 2025, n. 25, come integrato dall'art. 2, comma 12, del d.l. 19 febbraio 2026, n. 19 (49,7 milioni di euro per il 2026, 51,2 milioni per il 2027 e 56,2 milioni annui a decorrere dal 2028, secondo quanto riepilogato anche dal Consiglio di Stato nel parere interlocutorio). Il quadro degli oneri e della copertura allegato alla Relazione tecnica evidenzia che una quota di tali risorse non è impiegata negli interventi sui percorsi di carriera, ma è destinata, ai sensi dell'art. 235, comma 3, dello schema e dell'allegato 1, all'incremento del fondo di amministrazione di cui all'art. 11 del d.P.R. 17 giugno 2022, n. 121 e del fondo di produttività di cui all'art. 8 del d.P.R. 17 giugno 2022, n. 120 (voce «Incremento fondi incentivanti del personale»). Si tratta di risorse del riordino, pari a 12 milioni di euro, che non sono state utilizzate per le finalità ordinamentali alle quali il legislatore le aveva destinate e sono transitate nei fondi per il trattamento accessorio.

Se ne propone la riallocazione al finanziamento delle misure strutturali del presente dossier, e in primo luogo dell'anticipazione degli scatti convenzionali (Scheda n. 3), con la medesima tecnica che lo schema già utilizza all'art. 242, dove il fondo di amministrazione e di produttività è ridotto per incrementare il fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato dei ruoli direttivi e dirigenziali, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La fonte presenta tre requisiti che la rendono tecnicamente idonea: è interna al perimetro finanziario dell'atto, già verificato con esito positivo dalla Ragioneria generale dello Stato; ha natura fissa e ricorrente, coerente con un onere permanente quale l'anticipazione degli scatti; restituisce le risorse alla finalità per la quale sono state stanziate, cioè il riordino delle carriere. La riallocazione riguarda esclusivamente gli incrementi disposti dallo schema e non incide sulle risorse per il trattamento accessorio già in godimento del personale.

A.P.VV.F. SI.N.DIR.VV.F.

Conclusioni e richiesta

L'analisi condotta sul testo dello schema, sulle Tabelle allegate, sugli atti preparatori, sul parere interlocutorio del Consiglio di Stato e sul parere della Conferenza delle Regioni conferma la fondatezza integrale delle criticità denunciate dalle scriventi Organizzazioni e consente di corredarle di riscontri documentali puntuali.

La prima criticità, e la più grave, è l'istituzione delle direzioni centrali di coordinamento interregionale: un livello dirigenziale generale privo di funzioni di soccorso, senza norme di raccordo con i comandi regionali e senza un interlocutore istituzionale nel sistema regionale di protezione civile, **che incrina l'unitarietà della catena di comando, moltiplica i passaggi fra chi comanda e chi soccorre e assorbe posizioni sottratte al dispositivo operativo**. È un fattore di burocratizzazione del soccorso che contraddice l'obiettivo di ottimizzazione posto dalla delega.

La seconda è la mancata valorizzazione della catena di comando operativa che ingegnerizza il soccorso. Su due punti decisivi le richieste delle scriventi non domandano al legislatore delegato un mutamento di indirizzo, ma il completamento coerente di operazioni che egli stesso ha avviato e lasciato incompiute: l'elevazione dei Comandi provinciali a dirigente superiore, già realizzata per settanta posizioni ma potenzialmente non estesa a tutti i Comandi, con l'effetto di duplicare il medesimo incarico su due qualifiche diverse; e la dirigenzializzazione delle funzioni vicarie, già prevista per ventiquattro posizioni ma non estesa alle altre sedi, dove la medesima funzione resta compensata con soli 600 euro annui. A ciò si aggiunge il divario retributivo prodotto dalla natura forfettaria dello scatto convenzionale, che la Tabella C quantifica in circa 14.700 euro annui alla soglia dei tredici anni e 15.100 euro alla soglia dei ventitré, e la caduta di attrattività del ruolo documentata dall'ultimo concorso.

Vi si affiancano profili di equità e di merito, fondamento della disciplina del lavoro pubblico: gli scatti attribuiti a data fissa e senza condizioni di merito ai ruoli ad esaurimento, la cui ratio il Consiglio di Stato ha definito «alquanto oscura»; le differenze di carriera fra ruoli a parità di titolo, accentuate rispetto al diritto vigente; la denominazione «tecnica» di ruoli amministrativi; la dispersione silenziosa della dirigenza AIB; l'inutilizzo delle competenze degli ispettori laureati e abilitati; la lacuna dell'art. 229, che priverebbe il personale dei ruoli tecnici di uno scatto già maturato.

Le dieci proposte illustrate nella Parte III rispondono a queste criticità senza nuovi oneri per la finanza pubblica: sei sono a costo nullo o producono risparmi; le altre trovano copertura all'interno del perimetro dell'atto, anche mediante la riallocazione dei 12 milioni di euro di risorse del riordino confluite nei fondi incentivanti.

Per tali ragioni il SI.N.DIR.VVF e l'A.P.VV.F. chiedono di valutare le proposte di modifica del testo illustrate nel presente documento e, ove condivise, di farsene promotori:

- in sede di espressione del parere sull'Atto del Governo n. 439;
- con particolare riguardo all'espunzione della lettera a-bis) dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 139/2006 introdotta dall'art. 241 dello schema o, in subordine, all'introduzione delle clausole di garanzia della catena di comando formulate nella Scheda n. 0, unitamente alla norma di principio che incardina nella catena di comando tutte le funzioni, operative e non operative;
- nelle interlocuzioni con il Governo in vista dell'adozione definitiva del decreto, a tutela dell'efficienza del soccorso pubblico, della sicurezza di chi soccorre e della valorizzazione della componente tecnica e operativa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

A.P.VV.F. **SI.N.DIR.VV.F.**

Le scriventi Organizzazioni restano a disposizione per ogni ulteriore approfondimento si renda utile.

Grati per l'attenzione che le SS.LL. vorranno riservare alle osservazioni esposte, porgiamo i nostri più Cordiali saluti.

Il Segretario Generale A.P.VV.F.
Maurizio Alivernini



Il Segretario Nazionale SI.N.DIR.VV.F.
Maria Elena Cilli

